



UNIPOLSAI COMMERCIO&SERVIZI Bar + Ristoranti

Contratto di Assicurazione Multirischi per il Commercio
Modello 4227 - Ed. 15/05/2017

FASCICOLO INFORMATIVO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota informativa comprensiva del Glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

Gentile Cliente,

innanzitutto “Grazie” nell’aver considerato UnipolSai per assicurare il Suo esercizio commerciale.

Oggi, grazie alla fiducia accordata da Lei e da tantissimi altri Clienti, consolidatasi nel corso degli anni, UnipolSai Le presenta **UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI**, la nuova soluzione a tutela della Sua attività il cui presente Fascicolo Informativo ne illustra tutte le garanzie e i servizi a Sua disposizione, personalizzabili in accordo alle Sue esigenze.

Come avrà modo di osservare, abbiamo inserito all’interno delle Condizioni Contrattuali, che rappresentano l’unico riferimento a definizione degli impegni contrattuali fra UnipolSai e Cliente, alcuni pratici box¹ di consultazione che Le forniranno, a titolo puramente esemplificativo, una immediata risposta ai Suoi “perché” e la guideranno, qualora occorresse, nel “da farsi” in caso di necessità.

Chi entra nel mondo UnipolSai oggi, non soltanto acquisisce un’Assicurazione per tutelare il proprio esercizio commerciale. Con **UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI** potrà infatti beneficiare di una gamma di garanzie e servizi efficaci per prevenire e limitare eventuali danni al Suo locale. Fra questi Unibox L@voro, un sistema hi-tech di ultima generazione che sorveglia la Sua attività commerciale e rileva situazioni di pericolo attraverso i suoi sensori.

Per tutte le risposte e gli approfondimenti su UnipolSai COMMERCIO&SERVIZI c’è a Sua disposizione la più grande e capillare rete di Agenzie d’Italia. La consulti!

Cordialmente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

1 Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all’interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E’ bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

Per i servizi di Assistenza, qualora acquistati, legati a:

- Assistenza Plus (Unibox L@voro)
- Riparazione Diretta / Pronta Ripresa
- Protezione Digitale

il Cliente può contattare la Centrale Operativa nei seguenti modi:

- **Numero verde-valido solo per territorio italiano** -: 800 331166
- **Numero dall'estero:** +39 011 6523200

Per tutti i dettagli il Cliente può consultare le Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

**NOTA INFORMATIVA****PAGINE**

A • INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 24
1. Informazioni generali	2 di 24
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	3 di 24
B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3 di 24
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni	3 di 24
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio	9 di 24
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio	9 di 24
6. Premi	9 di 24
7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate	10 di 24
8. Rivalse	10 di 24
9. Diritto di Recesso	10 di 24
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	10 di 24
11. Legge applicabile al contratto	10 di 24
12. Regime fiscale	11 di 24
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	11 di 24
13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo	11 di 24
14. Riparazione diretta	11 di 24
15. Reclami	12 di 24
16. Perizia contrattuale e Arbitrato	13 di 24
GLOSSARIO	14 di 24

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****PAGINE**

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	2 di 126
2. SEZIONE DANNI AI BENI	8 di 126
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	25 di 126
4. SEZIONE FURTO	42 di 126
5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA	56 di 126
6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	59 di 126
7. SEZIONE TUTELA LEGALE	64 di 126



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAGINE

8. SEZIONE ASSISTENZA	74 di 126
9. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE	85 di 126
10. SEZIONE SALVASTAGIONE	94 di 126
11. SEZIONE BAR + RISTORANTI	96 di 126
12. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	101 di 126
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	119 di 126



INFORMATIVA PRIVACY

PAGINE

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 4
--	--------

1

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione danni “UnipolSai Commercio & Servizi BAR+RISTORANTI” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “**Avvertenze**” sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al *Contraente* le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario *Assicurativo* di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

b) Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.

d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2016, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.528.469.295,01, con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 3.117.825.796,04. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,43 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di escludere il tacito rinnovo.

Avvertenza: in caso di stipulazione con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza, dalla parte recedente all'altra, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato e/o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società. Relativamente alla SEZIONE EVENTI CATASTROFALI la disdetta può essere data nei termini di cui sopra da entrambe le parti allo scadere di ogni annualità, anche qualora l'Assicurazione avesse durata poliennale (nel qual caso la copertura assicurativa resterebbe operante per le altre Sezioni). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 1.3 "Proroga del contratto, tacito rinnovo e non rinnovabilità".

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto relativamente all'Esercizio commerciale assicurato, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti:

- DANNI AIBENI. La Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art. 2.1 "Garanzia Base" e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:

- *Atti vandalici e dolosi*
- *Fuoriuscita di liquidi*
- *Eventi atmosferici*
- *Danni a terzi da Incendio – Ricorso terzi*
- *Danni indiretti*
- *Danni a Merci in refrigerazione*
- *Lastre*

nonché delle Condizioni Specifiche a pagamento:

- *Raddoppio sottolimiti*
- *Abrogazione Franchigia (Protezione totale)*

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 2.6 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti e all'Art. 2.7 "Condizioni Specifiche (a pagamento)" e seguenti.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE.** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 3.1 "Garanzia Base - R.C.T." e seguenti. La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:

- *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.*
- *Proprietà del Fabbricato*
- *Responsabilità civile del fornitore*
- *Danni a Cose oggetto di lavorazione*
- *Danni a Cose portate dai clienti*
- *Danni alle Cose movimentate*
- *Autoveicoli e motoveicoli di terzi*
- *Lavoratori stagionali*
- *Utilizzo di carrelli elevatori*

nonché della Condizione Specifica a pagamento:

- *Abrogazione Franchigia danni a Cose*

e della Condizione Specifica con sconto:

- *Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato*

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 3.6 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti, all'Art. 3.7 "Condizione Specifica (a pagamento)" e seguente, e all'Art. 3.8 "Condizione Specifica (con sconto)" e seguente.

- **FURTO.** La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi i Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all'interno dell'Esercizio commerciale assicurato, Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'Art. 4.1 "Garanzia Base" e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:

- *Portavalori*
- *Furto Valori in Cassaforte*
- *Furto di beni all'aperto in aree recintate*
- *Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti*

nonché delle Condizioni Specifiche a pagamento:

- *Reintegro automatico*
- *Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione*
- *Abrogazione dello Scoperto*
- *Raddoppio sottolimiti*

e delle Condizioni Specifiche con sconto:

- *Impianto d'allarme antifurto*
- *Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi*
- *Pluralità Esercizi assicurati*

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 4.5 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti, all'Art. 4.6 "Condizioni Specifiche (a pagamento)" e seguenti, e all'Art. 4.7 "Condizioni Specifiche (con sconto)" e seguenti.

- FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA. La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da fenomeni elettrici. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 5.1 "Garanzia Base". La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto della Garanzia Supplementare Elettronica. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 5.4 "Garanzia Supplementare (a pagamento)" e seguente.
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA in assenza dell'attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.

- EVENTI CATASTROFALI. La Società, nella forma a Valore intero, indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da Terremoto (nonché da Incendio, Esplosione e Scoppio ad esso conseguente) e/o da Alluvione, Inondazione e Allagamento. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 6.1.1 "Garanzia Base" e all'Art. 6.2.1 "Garanzia Base".
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE EVENTI CATASTROFALI in assenza dell'attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.

- TUTELA LEGALE. La Società si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere delle spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti in Polizza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 7.1 "Garanzia Base" e seguenti. La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle Garanzie Supplementari:
 - *D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare*
 - *D.Lgs. 231/2001 relativo alle responsabilità amministrative*
 - *D.Lgs. 472/97 relativo alla Riforma fiscale e tributaria*
 Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 7.5 "Garanzie Supplementari (a pagamento)" e seguenti.
Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE TUTELA LEGALE in assenza dell'attivazione della SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.

- ASSISTENZA. La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, per il tramite della Centrale Operativa e nei limiti e con le prestazioni previste nelle condizioni di Assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dall'Art. 8.1 "Garanzia Base", cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto della Garanzia Supplementare Assistenza Plus, che prevede l'installazione del dispositivo UniboxL@voro – in versione EASY/FULL/TOP a scelta del Contraente – per la rilevazione di allarmi (allagamento, perdita di gas o rilevamento fumo, interruzione di corrente, attivazione sensori di movimento e intrusione) nei Locali assicurati. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 8.4 "Garanzia Supplementare (a pagamento)" e seguente.
La SEZIONE ASSISTENZA è sempre operante, a condizione che sia stata attivata almeno una tra le Sezioni DANNI AI BENI, RESPONSABILITÀ CIVILE o FURTO; diversamente la SEZIONE ASSISTENZA non può essere sottoscritta.

- PROTEZIONE DIGITALE. La Società mette a disposizione dell'Assicurato Prestazioni di assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata o per la ricostituzione di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware da parte di

soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico e/o nel sito web dell'Assicurato.

La Società inoltre offre una copertura assicurativa per indennizzare le spese che l'Assicurato sostiene per cancellare o deindicizzare da internet informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica, le quali siano state sottratte da terzi in modo abusivo, nonché per tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a terzi per Perdite patrimoniali derivanti dalla violazione e divulgazione di dati anche personali raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 196/2003. E' prevista inoltre la copertura delle spese per l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti dell'Assicurato in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti in Polizza (sia per danni subiti per reati commessi da altri soggetti tramite l'utilizzo del web, che per la difesa penale dell'Assicurato stesso e la sua tutela per inadempienze e controversie contrattuali relative al web). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 9.1.1 "Assistenza Malware (virus informatici)" e seguenti (Protezione danni) e all'Art. 9.2.1 "Garanzia Base" e seguenti (Tutela legale). Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE in assenza dell'attivazione delle Sezioni DANNI AI BENI e/o RESPONSABILITÀ CIVILE.

- SALVASTAGIONE. La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dell'importo indicato in Polizza per ciascun giorno in cui le Precipitazioni piovose sono state pari o superiori a 5 mm, come rilevato dalla Stazione meteorologica segnalata in Polizza. Nel caso in cui la Perdita netta effettivamente subita dall'Assicurato risultasse inferiore all'importo indicato in Polizza, la Società si riserva di liquidare tale minore importo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 10.1 "Garanzia Base" e seguenti.

Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE SALVASTAGIONE in assenza dell'attivazione della SEZIONE DANNI AI BENI.

- BAR+RISTORANTI. La Società offre una copertura assicurativa con cui garantisce all'Assicurato un importo forfettario giornaliero in caso di chiusura dell'Esercizio per interruzione dei servizi essenziali (acqua, gas ed elettricità), atto vandalico o Furto, nonché il rimborso - entro i limiti indicati - delle spese sostenute per la tassa di occupazione del suolo pubblico durante la chiusura e per la pubblicità necessaria al ripristino della propria reputazione a seguito di intossicazione alimentare dei clienti. La copertura prevede altresì che venga indennizzato - sempre entro i limiti indicati - il danno a merci in refrigerazione e, per il servizio Catering, il Furto di Attrezzature e Merci utilizzate per il medesimo; sempre riguardo al servizio Catering l'Assicurato viene anche tenuto indenne di quanto debba pagare per danni cagionati presso terzi. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'Art. 11.1 "Garanzia Base" e seguenti.

Non è consentita la sottoscrizione della SEZIONE BAR+RISTORANTI in assenza dell'attivazione contemporanea delle Sezioni DANNI AI BENI, RESPONSABILITÀ CIVILE e FURTO.

Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione della garanzia che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Riguardo alle esclusioni si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle Norme che regolano le singole Sezioni: Artt. 2.3 e 2.4; Artt. 3.3 e 3.4; Art. 4.3; Art. 5.2; Artt. 6.1.3 e 6.2.3; Art. 7.3; Art. 8.3; Artt. 9.1.6 e 9.2.3; Art. 10.3; Art. 11.2.

Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio, salvo quanto espressamente previsto all'Art. 8.6 in relazione alla Sezione Assistenza; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto agli Artt. 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione", 1.5 "Frazionamento del Premio" e 1.6 "Pagamento frazionato del

Premio tramite servizio S.D.D.:

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle condizioni di Assicurazione delle singole Sezioni e/o alla Polizza. Per facilitarne la comprensione, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e Massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della Franchigia

1° esempio:

(valido per tutte le Sezioni)

Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00

Danno accertato: € 1.500,00

Franchigia: € 250,00

Indennizzo / Risarcimento: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00

2° esempio:

(valido per tutte le Sezioni)

Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00

Danno accertato: € 200,00

Franchigia: € 250,00

Nessun Indennizzo / Risarcimento è dovuto, perché il Danno accertato è inferiore alla Franchigia

3° esempio:

(valido per la Sezione Furto)

Somma assicurata / limite di Indennizzo: € 10.000,00

Danno accertato: € 11.000,00

Franchigia: € 250,00

Indennizzo: € 10.000,00 - € 250,00 (Danno liquidabile - Franchigia) = € 9.750,00

(valido per le altre Sezioni, diverse da Furto)

Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00

Danno accertato: € 11.000,00

Franchigia: € 250,00

Indennizzo / Risarcimento: € 10.000,00 (in quanto l'importo del Danno accertato dedotta la Franchigia è superiore al limite massimo di Indennizzo / Risarcimento)

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto

1° esempio:

(valido per tutte le Sezioni)

Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00

Danno accertato: € 10.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio:

(valido per tutte le Sezioni)

Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00

Danno accertato: € 3.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo / Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (in quanto lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

3° esempio:

(valido per la Sezione Furto)

Somma assicurata / limite di Indennizzo: € 50.000,00

Danno accertato: € 70.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 50.000,00 - 10% (Danno liquidabile - Scoperto) = € 45.000,00

(valido per le altre Sezioni, diverse da Furto):

Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00

Danno accertato: € 70.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 50.000,00 (in quanto l'importo del Danno accertato dedotto lo Scoperto è superiore al massimo Indennizzo)

Meccanismo di funzionamento del Massimale:

Massimale: € 50.000,00

Danno: € 60.000,00

Risarcimento: € 50.000,00

Assicurazione parziale: nella forma a Valore intero, la Somma assicurata deve corrispondere al valore delle Cose assicurate; se la Somma assicurata risulta inferiore l'Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L'Indennizzo è pari all'ammontare del danno moltiplicato per il rapporto tra Somma assicurata e valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro.

Indennizzo = ("Somma assicurata" / "valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro") x "ammontare del danno"

Esempio relativo alla garanzia Incendio:

Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00

Valore del Contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 / € 150.000,00) = € 60.000,00

La suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre:

- il 15% se la Polizza è indicizzata;
- il 5% se la Polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.

Esempio relativo alla garanzia Incendio:

Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00

Valore del Contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

1) 15% con Polizza indicizzata

Valore utilizzato per il conteggio € 115.000,00 (+15%)

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 115.000,00 / € 150.000,00) = € 68.999,00

2) 5% con Polizza non indicizzata

Valore utilizzato per il conteggio € 105.000,00 (+5%)

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 105.000,00 / € 150.000,00) = € 63.000,00

Si rinvia all'Art. 12.2 "Criterio di valutazione del danno" delle NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI per gli aspetti di maggiore dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.8 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio".

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 1.9 "Diminuzione del Rischio" e Artt. 1.10 "Aggravamento del Rischio".

1° esempio relativo ad aggravamento del Rischio per la garanzia Incendio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un capannone con strutture portanti verticali in cemento armato, per cui la Società ha inquadrato il Fabbricato in classe 1 e applicato il relativo tasso di Premio. A seguito dell'ampliamento dei Locali vengono costruite strutture portanti verticali in metallo, per cui il Fabbricato dovrebbe essere inquadrato in classe 2. Qualora il Contraente non comunichi alla Società questo aggravamento di Rischio, in caso di Sinistro la Società ridurrà l'Indennizzo in proporzione all'aumento del Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° esempio relativo a diminuzione del rischio per la garanzia Furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i Locali contenenti le Cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società. Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società applicherà una corrispondente riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione ricevuta.

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Previo accordo della Società il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente tramite procedura automatica (previo pagamento anticipato di una somma pari a tre dodicesimi - più eventuale frazione di mese - del Premio annuo lordo all'atto del perfezionamento del contratto). In alternativa il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali senza addebito diretto su conto corrente, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale.

L'eventuale frazionamento è indicato nella Polizza.

Avvertenza: Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (Articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile).

7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate

Salvo il caso in cui nella Polizza sia pattuita la rinuncia all'adeguamento automatico, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio vengono adeguati ad ogni rinnovo annuale sulla base dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.7 "Indicizzazione".

8. Rivalse

Il contratto assicurativo prevede, per la garanzie di cui alla SEZIONE DANNI AI BENI, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge e delle società controllanti, controllate e collegate dei clienti dell'Assicurato, a condizione che quest'ultimo non risulti garantito mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 2.11 "Rinuncia al diritto di rivalsa".

E' altresì prevista nella SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE la rinuncia da parte della Società alla rivalsa nei confronti degli Addetti nell'ipotesi di danni causati nell'uso di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 kg non di proprietà dell'Assicurato. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 3.1.2 (Impiego veicoli).

9. Diritto di Recesso

Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'Art. 1.14 "Recesso in caso di Sinistro".

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a 5 anni dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di 30 giorni (articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.3 "Proroga del contratto, tacito rinnovo e non rinnovabilità".

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Per l'assicurazione di tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

11. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'Articolo 180 del D. Lgs. N. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la

prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Incendio, Responsabilità Civile, Furto, Terremoto e Alluvione: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
- b) Perdite Pecuniarie, Tutela Legale: 21,25%;
- c) Assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro 3 giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione fax o e-mail, in caso di Sinistro grave.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 12.1 "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro", all'Art. 12.15 "Modalità di riparazione del danno", nonché - più in generale sull'intera procedura liquidativa - alla sezione NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.

Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE TUTELA LEGALE (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (Italia), in seguito denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, alla Società o ad ARAG. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 12.1 "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro" e all'Art. 12.20 "Libera scelta del legale" e seguenti.

Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla SEZIONE ASSISTENZA (nonché nella SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Protezione Danni) è affidata a Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., Corso Massimo D'Azeglio 14, 10125 Torino. In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 12.25 "Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza" e seguenti delle Norme per la SEZIONE ASSISTENZA e all'Art. 12.28 "Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza" e seguenti delle Norme per la SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE.

14. Riparazione diretta

Avvertenza: per usufruire delle prestazioni previste dalla SEZIONE DANNI AI BENI, limitatamente ad alcune ipotesi di danni al Fabbricato da fuoriuscita liquidi, eventi atmosferici e Lastre, l'Assicurato può scegliere tra le seguenti modalità operative:

- Riparazione diretta: l'Assicurato ha la possibilità, al momento della stipula dell'Assicurazione

o al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dalla Società per il tramite di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.

- Indennizzo ordinario: in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall'Art. 12.1 "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro" e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l'applicazione di una Franchigia o di eventuali specifici Scoperti.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità operative sopra elencate si rinvia a quanto previsto all'Art. 12.15 "Modalità di riparazione del danno" e seguenti.

15. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
- procedura di arbitrato di cui al punto seguente prevista dalle condizioni di Assicurazione all'Art. 12.22 "Gestione del Sinistro" relativamente alle Sezioni TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela legale).

16. Perizia contrattuale e Arbitrato

Il contratto prevede che, per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO – FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA – EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Protezione Danni), in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all'Art. 12.4 "Controversie e procedura per l'accertamento del danno" e all'Art. 12.5 "Mandato dei periti".

Relativamente alle Sezioni TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela legale), è invece previsto che la Società ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro secondo la procedura definita all'Art. 12.22 "Gestione del Sinistro".

Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla Legge.

GLOSSARIO

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Abitazione (per la Sezione Assistenza):** la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- **Addetti:** sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata.
- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
- **Alluvione e Inondazione:** Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Apparecchiature (per la Sezione Fenomeno elettrico ed elettronica):** le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici ed elettronici, non al servizio del Fabbriato, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle Apparecchiature stesse.
Le Apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbriato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
- **Archivio (per la Sezione Protezione digitale):** complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzato su Supporto informatico.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurato (per la Sezione Assistenza):** le persone fisiche, residenti in Italia, nella loro qualità di Addetti.
Limitatamente alle Prestazioni che operano in caso di Infortunio: gli Addetti e i clienti che si trovino all'interno dei Locali al momento del verificarsi dell'evento.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza giudiziale:** attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

- **Attività esercitata:** attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
- **Carenza (per la Sezione Eventi catastrofali):** è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- **Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale):** Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.
- **Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza; organizzare l'erogazione delle Prestazioni; erogare direttamente alcune Prestazioni.
- **Codice Privacy:** D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
- **Computer Desktop (per la Sezione Protezione digitale):** tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
- **Computer Notebook (per la Sezione Protezione digitale):** computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'Attività o nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata:
 - **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, computer e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, giochi elettronici, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.
 - **Attrezzature e Arredamento:** macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), ed altri impianti di pertinenza dell'Attività esercitata; piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del

Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'Attività esercitata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza. Oggetti d'arte, tappeti e quadri di valore singolo non superiore a € 5.000,00. Sono escluse le Cose particolari e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici.

- **Merci:** prodotti, merci (anche Infiammabili e speciali) inerenti l'Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi. Sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi. Sono parificate a merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. Sono compresi i veicoli di terzi se presenti in conto vendita, in lavorazione, in manutenzione o riparazione o, limitatamente alle autorimesse, in custodia.

Se richiamato in Polizza, il Contenuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.

Se previsto in Polizza sono, inoltre, comprese:

- **Attrezzature e Arredamento in leasing.**

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Cose:** oggetti materiali.
- **Cose (per la Sezione Responsabilità civile):** oggetti materiali e animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
- **Danni indiretti:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Dati (per la Sezione Protezione digitale):** informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.

- **Dato personale (per la Sezione Protezione digitale):** qualunque informazione che permette l'identificazione diretta dell'interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.
- **Deposito di riserva:** Locale destinato a deposito accessorio all'attività e sito nell'ubicazione indicata in Polizza, posto al di fuori dell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'attività assicurata. Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l'Esercizio commerciale assicurato utilizzati per l'Attività esercitata.
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
- **Équipe medica (per la Sezione Assistenza):** gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
- **Esercizio commerciale assicurato:** impresa finalizzata alla vendita di beni e alla prestazione di servizi e identificata in Polizza.
- **Esplosivi:** sono le sostanze e i prodotti che:
 - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
 - esplodono per azione meccanica o termica;
 - rientrano nella definizione di prodotto Esplosivo prevista all'Art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile od una sua porzione, compresa l'abitazione dell'Assicurato se comunicante, siti nella ubicazione riportata in Polizza ed adibiti all'Attività esercitata; **esclusi cortili e strade private.**

Sono compresi:

 - Fissi ed infissi;
 - opere di fondazione od interrato;

- Dipendenze e/o pertinenze;
- pavimentazioni esterne
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelevisive, pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.

Se previsto in Polizza, è inoltre compreso il Deposito di riserva.

- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché il convivente *more uxorio* sempreché identificato nel contratto.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Firewall (per la Sezione Protezione digitale):** componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
- **Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico ed elettronica, Eventi catastrofali e Protezione Digitate):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Franchigia (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Furto con destrezza:** Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione

esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

- **Impianti del Fabbricato (per la Sezione Fenomeno elettrico ed elettronica):** le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Infiammabili:** sono considerati tali:
 - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V.
- **Infortunio (per la Sezione Assistenza):** ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'interno dei Locali, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **INGV (per la Sezione Eventi catastrofali):** Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- **Intervento da "remoto" (per la Sezione Protezione digitale):** operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali programmi e tecnologie.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Lastre:** insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

- **Locali:** vedi Fabbricato.
- **Luogo dell'assistenza (per la Sezione Assistenza):** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
- **Malware:** software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.
- **Merci speciali:** celluloidi, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle Merci. Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.**
- **Oblazione (per la Sezione Tutela legale):** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.
- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.
- **Orario notturno (per la Sezione Assistenza):** identifica la fascia oraria compresa dalle ore 24.00 alle ore 07.00.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.
- **Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:** in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
- **Polizza:** il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Precipitazioni piovose (per la Sezione SalvaStagione):** precipitazioni atmosferiche costituite da gocce d'acqua formate per condensazione del vapore acqueo negli strati medi e bassi dell'atmosfera.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento

fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.

- **Prestatore di lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
- **Programmi (per la Sezione Protezione digitale):** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.
- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- **Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi quali: Prefettura, Ministeri, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbriato tenuto in locazione dall'Assicurato. Se previsto in Polizza, sono assicurati anche i Locali adibiti a Deposito di riserva.

- **Riparazione diretta (per la Sezione Danni ai beni):** forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., mette a disposizione dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con la Società provvedendo alla riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico ed elettronica, Eventi catastrofici):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/ Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Scoperto (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale, che viene detratto:
 - dall'importo del danno per le garanzie delle Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile ed Eventi catastrofici e Bar + Ristorante;
 - dall'importo del danno indennizzabile per le garanzie della Sezione Furto.
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Sinistro in serie:** pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
- **Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale):** l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, Programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali.
- **Società:** l'impresa assicuratrice, UnipoSai Assicurazioni S.p.A.

- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**
- **Somma assicurata/Massimale:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Spese di giustizia:** spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
- **Stazione meteorologica di riferimento (per la Sezione SalvaStagione):** indica la stazione meteorologica indicata in Polizza in cui la registrazione del rischio assicurato avrà luogo come stabilito dalla Polizza e concordato preventivamente dalla Società.
- **Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi Società consortile. a r.l., destinato alla gestione dei Sinistri della Sezione Assistenza.
- **Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza):** l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle Apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- **Terremoto:** movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- **Unibox L@voro (per la Sezione Assistenza):** dispositivo elettronico per la segnalazione degli allarmi, fornito in comodato d'uso e installato presso i Locali dove si svolge l'attività assicurata indicata in Polizza e necessario per l'attivazione delle Prestazioni di Assistenza Plus.
- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- **Valore allo stato d'uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato,

salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

- **Valori:** denaro e, se non costituenti Merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'Attività esercitata.
- **Vetri stratificati:** sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai Vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Edizione 15/05/2017

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di Assicurazione:

Art.1.1 – Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 – Durata del contratto e sconto per poliennalità ¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso in cui l'Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 – Proroga del contratto, tacito rinnovo e non rinnovabilità ²

Il contratto è prorogato per 1 Anno e così successivamente se è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, con lettera raccomandata oppure mediante fax o comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata).

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale, il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto se la sua durata è superiore a cinque anni e soltanto dopo i primi cinque anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato concluso "senza tacita proroga" la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l'Assicurazione è stata stipulata "con tacita proroga" la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza.

nica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni Eventi catastrofali e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.

Art. 1.4 – Pagamento del Premio ³

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.5 - Frazionamento del Premio ⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.6 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D. (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Premio, la procedura di seguito descritta.

a) Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio SEPA Direct Debit

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio)

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

1. La Società consente che il Premio annuale convenuto venga pagato dal Contraente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indicate ai punti successivi.
 2. All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente dovrà (i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodicesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascuna, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnovato, sottoscrivendo apposito mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzando quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
 3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
 4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in Polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l'emissione dell'atto di quietanza: «Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx. Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.». Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
- mediante SMS al seguente numero di cellulare [*].
- b) Mancato addebito del pagamento di Premi**
1. Entro 10 giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comunicherà alla Società l'eventuale mancato addebito dell'importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
 2. In tal caso la Società provvederà contestualmente a notificare al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messaggio con le modalità indicate al punto 4. della lettera a): «L'addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/xxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento. UnipolSai Ass.ni.»
- c) Revoca/modifiche del servizio di addebito S.D.D.**
1. Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventualmente disposte dallo stesso.
 2. In caso di sostituzione del contratto assicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sostitutivo ed il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D.
 3. In caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio: «Comunichiamo cessazione/sostituzione pol n° xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
 4. In caso di revoca del servizio di addebito S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indicate al punto 4. della lettera a), il seguente messaggio: «Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/xxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare

il pagamento del Premio a decorrere da GG/mm/AAAA. UnipolSai Ass.ni».

5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l'Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optando fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l'Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..

Il Contraente deve autorizzare espressamente la Società alla trasmissione di comunicazioni contrattuali e di servizio all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 1.7 - Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti:

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'Anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Assistenza, della Sezione Protezione digitale e della Sezione Tutela legale.

Art. 1.8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.10 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.11 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.12 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati ⁵

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'Attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.10 - Aggravamento del Rischio.

Questa estensione non opera per le partite Fabbricate e Rischio locativo assicurate nella Sezione Danni ai beni e nella Sezione Eventi catastrofali.

Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Art. 1.14 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato e/o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società; dalla data del timbro postale o del rapporto del fax se inviata dal Contraente.

5 Se trasferisco la mia Attività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte delle Merci resta nei vecchi locali, tali Merci risultano fuori dalla copertura assicurativa?

Il trasferimento di un'Attività in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento.

Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, - il prodotto UnipolSai Commercio & Servizi - con le modalità indicate nelle condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per le Merci rimaste nei vecchi Locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per 7 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, o l'Assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza.

In particolare, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Cosa assicura

Art. 2.1 – Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste all'indirizzo riportato in Polizza, causati da:

- a) **Incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio;**
- d) **urto di veicoli e natanti;**
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto o caduta di aeromobili** o di loro parti o di cose da essi trasportate, **caduta di satelliti, caduta di meteoriti;**
- g) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;
- h) **fumo, gas e vapori che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla presente garanzia**, anche nel caso in cui abbiano colpito enti diversi da quelli assicurati;
- i) **caduta di ascensori, montacarichi e simili** per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- j) **i danni consequenziali**
i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- k) **i guasti arrecati dai soccorritori**
allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

La garanzia opera anche per i danni:

- l) **a Fabbricati aperti** da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- m) **ad enti appartenenti al Contenuto**, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;
- n) **a veicoli** costituenti Merci.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- o) **demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire** in idonea discarica i residui del Sinistro (con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni); nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto⁶, fino alla concorrenza complessiva di € 100.000,00 per Sinistro;

- p) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle **Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso;

- q) la parte della **pigione** che l'Assicurato non può percepire per i Locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro;

6 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto del negozio = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto del negozio (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

- r) la **ricerca, rottura e riparazione di condutture gas** in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro;
- s) gli **onorari ai periti** nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00;
- t) gli **onorari a consulenti, ingegneri, architetti** per prestazioni non attinenti la liquidazione dei Sinistri.
La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro;
- u) i **costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione**, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo, col massimo di € 5.000,00 per Sinistro;
- v) la **riprogettazione del Fabbricato** assicurato e la direzione dei lavori.
La garanzia è prestata con il limite del 5% dell'Indennizzo liquidato per la partita Fabbricato.

Le garanzie di cui alle lettere **s), t), u) e v)**, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro fino alla concorrenza complessiva di € 10.000,00, fermi i sottolimiti previsti alle singole voci e in eccedenza alle Somme assicurate;

- w) **beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**
Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci si intendono assicurati quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro;
- x) **aumento periodico Merci**
La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo che decorre dalle ore 24.00 del 30 Novembre di ogni Anno fino alle ore 24.00 del 15 Gennaio successivo oppure per il periodo diversamente indicato in Polizza;
- y) **commercio ambulante**
Le garanzie acquisite in questa Sezione si intendono operanti anche per il Contenuto assicurato e portato presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

Art. 2.1.1 - Merci ed Attrezzature trasportate

La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci ed Attrezzature inerenti l'Attività esercitata

durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività esercitata, causati da:

- a) Incendio;
- b) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- c) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, **sempreché la Merce sia imballata e opportunamente stivata.**

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- a) Preziosi e Valori: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro; tale limite si intende elevato a € 15.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti;
- b) Pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a € 25.000,00 se gli stessi costituiscono Merci;
- c) Oggetti d'arte, tappeti e quadri: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto;
- d) Oggetti d'arte (costituenti Merce): con il limite di € 25.000,00 per singolo oggetto;
- e) Merci speciali e gli Infiammabili non costituenti Merci: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva, salvo se è operante l'Art. 2.6.1 – Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
- b) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di smarrimento, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- d) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo se è operante l'Art. 2.6.6 - Danni a Merci in refrigerazione (Garanzia Supplementare);
- e) causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, maremoto;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo se è operante l'Art. 2.6.5 – Danni indiretti (Garanzia Supplementare);
- g) di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione.

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, **si intendono esclusi:**

a) **Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)**

- i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività assicurata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
- i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;

b) **Urto di veicoli stradali e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)**

- i veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

Art. 2.5 - Franchigia ⁷

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 250,00.

Come personalizzare ⁸

Art. 2.6 – Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.6.1 – Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono comprese in garanzia anche le Merci e le Attrezzature inerenti l'Attività esercitata, durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Assicurato.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

7 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?



No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 250,00, che può essere eliminata a scelta del Cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione Franchigia (Protezione totale)".

8 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?



Sì, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

La Garanzia Supplementare "Atti vandalici e dolosi" è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.6.2 – Fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) **Acqua condotta**

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi i danni:

- da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
- alle Merci, ad eccezione di quelle in esposizione, la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento se poste in Locali interrati o seminterrati;
- conseguenti a rottura di grondaie e pluviali.

b) **Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione**

fuoriuscita a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni.

Sono esclusi:

- i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti;
- le spese relative alla ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Annualità assicurativa.

c) **Dispersione di liquidi**

a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi.

La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

d) **Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua**

in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera a) "Acqua condotta" della presente Garanzia Supplementare – Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato che ha provocato la fuoriuscita di acqua nei Locali assicurati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.

e) **Gelo**

rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato ed al servizio dello stesso.

Sono comprese, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato;
- a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 15% delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto, col massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa.

f) **Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi**

- rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato assicurato; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di rottura, difetto, ingorgo e/o traboccamento;
- infiltrazione dal Tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle Cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- danni alle Merci poste in Locali interrati o seminterrati.

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 15% delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto, col massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa.

La Garanzia Supplementare "Fuoriuscita di liquidi" è prestata con applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.6.3 - Eventi atmosferici

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Fenomeni atmosferici

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti.

Sono esclusi i danni:

- a serre e a quanto in esse contenuto;
- da infiltrazione, umidità, stillicidio;

- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall'Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi, lettera f) "Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi";
- da Allagamenti, slavine, frane e mareggiate.

A integrazione di quanto sopra indicato si conviene che:

- **I danni cagionati a:**
 - Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
 - enti posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;
 - veicoli costituenti Merci, con il limite di € 5.000,00 per singolo veicolo, limitato ad € 2.500,00 per danno causati da grandine;

sono indennizzabili fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto.
- **I danni causati da grandine ai seguenti enti:**
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica;

sono indennizzabili fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto col massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa.

b) Sovraccarico neve

Crollo totale o parziale delle strutture portanti del Tetto per effetto del sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle Cose assicurate.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, pannelli fotovoltaici e solari termici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da scivolamento delle tegole.

Per questa estensione di garanzia, la Società pagherà fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto.

La Garanzia Supplementare "Eventi atmosferici" è prestata con uno Scoperto del 10% con un minimo di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.6.4 - Danni a terzi da Incendio - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente "more uxorio" i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.⁹

Art. 2.6.5 - Danni indiretti

La garanzia Danni indiretti può essere prestata alternativamente secondo le seguenti forme:

a) **Danni indiretti a diaria**

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla inattività dell'Esercizio commerciale assicurato, a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni. La garanzia è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'Esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività.

Questa indennità non viene corrisposta per:

- danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi;

9 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale e dello Statuto dei Lavoratori citati nel contratto, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



- danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare Art. 2.6.6 – Danni a Merci in refrigerazione.

La garanzia opera con una franchigia di 3 giorni.

b) Danni indiretti a percentuale

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Contenuto, Lastre.

Questa indennità non viene corrisposta per:

- danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi;
- danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare Art. 2.6.6 – Danni a Merci in refrigerazione.

Art. 2.6.6 - Danni a Merci in refrigerazione

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto i Danni materiali e diretti a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico ed elettronico;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'Esercizio commerciale assicurato.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della Merce avariata, fino al 10% della Somma assicurata.

Si intendono esclusi i danni a Merci poste su automezzi.

La Garanzia Supplementare "Danni a merci in refrigerazione" è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro.

Art. 2.6.7 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza o nel raggio di 150 metri dall'ubicazione assicurata con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio e vandalismo;
- b) determinati da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione nonché da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- c) causati da grandine, uragano, tempesta, trombe d'aria e bufera e da urto di cose trascinate o crollate per effetto del vento;
- d) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegnate, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2.3 – Esclusioni, sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esen-

- ti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
- a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una **Franchigia di € 250,00 per Sinistro**.

Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Raddoppio sottolimiti

Si prende atto tra le parti che i sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati.

Art. 2.7.2 - Abrogazione Franchigia (Protezione totale)

Si intende abrogata la Franchigia prevista all'Art. 2.5 - Franchigia.

Come assicura

Art. 2.8 - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. È tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. Sono ammesse pareti esterne e copertura del Fabbricato costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali Incombustibili. È tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o ri-

vestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;

- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.

Art. 2.9 - Merci di categoria diversa ¹⁰

Si intendono comprese nella partita Contenuto anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l'Attività esercitata, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

Art. 2.10 - Dolo e colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.11 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

10 Se nel magazzino del mio negozio mi capita di tenere Merce che non riguarda l'Attività commerciale assicurata ci sono problemi in caso di Sinistro?

No, la garanzia opera anche per tali Merci, seppure in forma limitata al 10% della Somma assicurata come Contenuto, in quanto tale copertura vuole essere un supporto per garantire l'Assicurato contro un Rischio residuale e occasionale. Se invece sono abitualmente presenti in magazzino grandi quantità di Merci non attinenti l'Attività assicurata è opportuno rivolgersi al proprio intermediario di fiducia e valutare un nuovo riesame del Rischio.

Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

2. SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 2.1 Garanzia Base	Incendio	Somma assicurata in Polizza	€ 250,00
	Fulmine	Somma assicurata in Polizza	
	Esplosione, Implosione, Scoppio	Somma assicurata in Polizza	
	Urto di veicoli e natanti	Somma assicurata in Polizza	
	Bang sonico	Somma assicurata in Polizza	
	Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti	Somma assicurata in Polizza	
	Fumo, gas, vapori	Somma assicurata in Polizza	
	Caduta di ascensori, montacarichi e simili	Somma assicurata in Polizza	
	Danni consequenziali	Somma assicurata in Polizza	
	Guasti arrecati dai soccorritori	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a Fabbricati aperti	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a enti appartenenti al Contenuto	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a veicoli	Somma assicurata in Polizza	
	Spese per demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire, per rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento	€ 100.000,00 per Sinistro	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Perdita della pigione	€ 5.000,00 per Sinistro	
Ricerca, rottura e riparazione di condutture gas e di impianti di condizionamento	€ 5.000,00 per Sinistro		

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 2.1 Garanzia Base	Onorari periti (*)	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro	€ 250,00
	Onorari consulenti, ingegneri e architetti (*)	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro	
	Costi e /o oneri compresi quelli di urbanizzazione (*)	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro	
	Riprogettazione del Fabbricato (*)	5% dell'Indennizzo per la partita Fabbricato	
		(*) Rimborso massimo complessivo € 10.000,00 per uno più Sinistri per Annualità assicurativa, fermi i sottolimiti previsti alle singole voci e in eccedenza alle Somme assicurate	
	Beni presso terzi o presso abitazione (non comunicante) del titolare	10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro	
	Aumento periodico Merci	Aumento del 20% delle Merci dalle ore 24.00 del 30 Novembre alle ore 24.00 del 15 Gennaio oppure per il periodo indicato in Polizza	
	Commercio ambulante	Somma assicurata in Polizza	
	Art. 2.1.1 – Merci ed Attrezzature trasportate	€ 5.000,00 per Sinistro	
Art. 2.2 - Delimitazioni	Preziosi e Valori	€ 5.000,00 per Sinistro elevato a € 15.000,00 se i Preziosi e i Valori vengono custoditi in Casseforti	
	Pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto elevati a € 25.000,00 se Pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria costituiscono Merci	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 2.2 - Delimitazioni	Oggetti d'arte, tappeti e quadri	€ 5.000,00 per singolo oggetto	
	Oggetti d'arte (costituenti Mercì)	€ 25.000,00 per singolo oggetto	
	Mercì speciali e Infiammabili non costituenti Mercì	€ 5.000,00 per Sinistro	
Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi		70% Somme assicurate alle singole partite	10% con il minimo di € 250,00 per Sinistro
Art. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi (**)	<p>a) Acqua condotta</p> <p>b) Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione</p> <p>c) Dispersione liquidi</p> <p>d) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua</p> <p>e) Gelo:</p> <p>Spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.</p> <p>f) Acqua piovana, occlusione di condutture, rigurgito di scarichi</p>	<p>Somma assicurata indicata in Polizza</p> <p>€ 100.000,00 per Annualità assicurativa</p> <p>€ 10.000,0000 per Sinistro per liquido perduto</p> <p>€ 10.000,00 per Sinistro</p> <p>15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa</p> <p>€ 10.000,00 per Sinistro</p> <p>15% Somme assicurate per il Fabbricato e il Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa</p>	(**) € 250,00 per Sinistro

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 2.6.3 - Eventi Atmosferici (***)	<p>Danni cagionati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture; • enti posti sotto tettoie, gazebo, tensostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività dichiarata • veicoli costituenti Mercè <p>- Grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica</p> <p>- Sovraccarico neve</p>	<p>(***) Somma assicurata indicata in Polizza</p> <p>15 % Somma assicurata per il Fabbricato e il Contenuto</p> <p>€ 5.000,00 per singolo veicolo, limitato ad € 2.500,00 per danni causati da grandine</p> <p>15% delle Somme assicurate per il Fabbricato e il Contenuto massimo € 30.000,00 per Annualità assicurativa</p> <p>50% delle Somme assicurate per il Fabbricato ed il Contenuto</p>	<p>(***) 10% minimo € 250,00 per Sinistro</p>
Art. 2.6.4 - Danni a terzi da Incendio - Ricorso terzi	<p>Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati</p> <p>Danni da interruzione attività</p>	<p>€ 5.000,00 per Sinistro</p> <p>10% del Massimale indicato in Polizza</p>	
Art. 2.6.5 - Danni indiretti	A diaria	90 gg per Sinistro e Annualità assicurativa	3 gg

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 2.6.6 – Danni a Merci in refrigerazione	Smaltimento della merce avariata	10% della Somma assicurata	20% con il minimo di € 250,00 per Sinistro
Art. 2.6.7 – Lastre	Danni provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne	20% dell'Indennizzo	€ 250,00 per Sinistro
Art. 2.9 – Merci di categoria diversa		10% della Somma assicurata per il Contenuto	

Cosa assicura

Art. 3.1 – Garanzia Base – R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata ¹¹. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere ¹².

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 3.1.1 – Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività: ¹³

- a) **uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere**, posti all'interno dei Locali;
- b) **esercizio di mense e spacci aziendali interni**, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) **servizi di vigilanza** effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) **servizi sanitari aziendali** prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'Esercizio;
- e) **servizio antincendio** interno;
- f) partecipazione dell'Assicurato a **mostre, fiere, mercati ed esposizioni**, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;

11 Nel mio negozio svolgo due attività diverse: per assicurarmi contro il Rischio della responsabilità civile nello svolgimento di entrambe devo stipulare due Assicurazioni?

No, è sufficiente che le due Attività esercitate vengano riportate esattamente in Polizza.



12 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente del negozio la garanzia assicurativa opera?

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l'Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.



13 In ambito di responsabilità civile la mia attività è assicurata solo se mi trovo all'interno dei Locali adibiti al suo esercizio?

No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi espressamente previste dalla Garanzia Base e dalle Garanzie Supplementari (a pagamento), quali la partecipazione a fiere / mercati o l'installazione presso terzi di cose vendute.



- g) **organizzazione di visite guidate** all'interno dell'Esercizio commerciale assicurato, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) **proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;**
- i) utilizzo di **rastrelliere fisse per deposito biciclette** poste esternamente ai Locali dell'Esercizio ma di pertinenza dell'Esercizio stesso;
- l) **pulizia e manutenzione dei Locali.**

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

Art. 3.1.2 - Impiego veicoli

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) **uso e circolazione di biciclette**, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà ed **uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi**, Macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera e) dell'Art. 3.3 - Esclusioni;
- c) **committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dagli Addetti in relazione alla guida di autovetture**, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti degli Addetti.

Art. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - antenne, insegne

a) conduzione del Fabbricato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00;
- srigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della

Franchigia per Sinistro di € 250,00.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell' Assicurato in qualità di committente.

Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal Codice Privacy, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.8 - Commercio ambulante

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in Polizza esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

L'ubicazione indicata in Polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività commerciale esercitata.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'Assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Il Massimale per Sinistro indicato nella Polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.9 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini

La garanzia opera per i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di giochi per bambini, situati nell'area di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un'invalidità permanente.

La presente garanzia opera a condizione che siano rispettate le normative relative alle Attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche ed integrazioni) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

Art. 3.1.10 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di minori temporaneamente affidatigli da clienti e per le lesioni personali subite dai minori medesimi.

La garanzia opera a condizione che, nell'ambito dell'esercizio assicurato, la vigilanza e la custodia dei minori sia affidata a personale a ciò incaricato. Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Art. 3.1.11 - Operazioni di carico o scarico

La garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, opera per:

- a) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ciascun mezzo danneggiato;
- b) i danni cagionati alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico o scarico ed i danni ai veicoli, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'Esercizio commerciale, con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Art. 3.1.12 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti presso l'Esercizio commerciale dell'Assicurato.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici di produzione propria;

c) preparati galenici, omeopatici e di erboristeria di produzione propria.

La garanzia opera anche per la vendita o somministrazione al consumatore in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, **sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.**

Per questa garanzia il **Massimale per Sinistro** rappresenta il limite di garanzia per **Periodo assicurativo.**

Art.3.1.13 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi.

Sono compresi anche i danni derivanti da Incendio. **La garanzia è prestata nei limiti del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.**

Art. 3.1.14 - Danni da Incendio

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.**

Qualora per lo stesso Rischio esista altra copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza.

Art. 3.1.15 - Inquinamento accidentale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, Macchinari o condutture. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00 e con il massimo di € 50.000,00.**

Art. 3.1.16 - Danni da Furto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impianti e/o Macchinari e/o strutture e/o Attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 500,00.**

Art. 3.1.17 - Veicoli degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a veicoli degli Addetti posteggiati negli spazi di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato adibiti a parcheggio.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della **Franchigia di € 250,00 per Sinistro.**

Art. 3.1.18 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti dai titolari e dai Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell'Assicurato o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipino alle operazioni di carico e scarico.

Art. 3.1.19 - Rivalsa I.N.P.S.

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente "*more uxorio*"; i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.7 – Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.19 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo.

Art. 3.3 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
- h) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- j) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- k) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- o) derivanti da attività di catering svolte presso terzi;
- p) da proprietà, uso, conduzione di piscine;
- q) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- r) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.11 – Operazioni di carico o scarico e 3.1.14 – Danni da Incendio nonché al successivo Art. 3.6.4 – Danni a Cose oggetto di lavorazione (Garanzia Supplementare);
- s) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.12 - Somministrazione e vendita di prodotti;
- t) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all' Art. 3.1.12 - Somministrazione e vendita di prodotti e al successivo Art. 3.6.3 - Responsabilità civile del fornitore (Garanzia Supplementare);
- u) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.13 – Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi e 3.1.14 – Danni da Incendio;;
- v) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.15 - Inquinamento accidentale;
- w) da Furto, salvo quanto previsto all'Art.3.1.16 - Danni da Furto e all'Art. 3.6.5 – Danni a Cose portate dai clienti (Garanzia Supplementare);
- x) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto

- all' Art. 3.6.4 – Danni a Cose oggetto di lavorazione;
- y) patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati se generata da atto doloso informatico (Cyber crime).

Art. 3.4 – Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) **Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.4)**
- subiti dall'Assicurato/Contraente.
- b) **Operazioni di carico o scarico (Vedi Art. 3.1.11)**
- a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso.
- c) **Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 3.1.12)**
- relativi alla distribuzione di carburante;
 - da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
 - conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
 - subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
- d) **Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi (Vedi Art.3.1.13)**
- a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.
- e) **Danni da Incendio (Vedi Art. 3.1.14)**
- derivanti dalle attività svolte presso terzi.
- f) **Veicoli degli Addetti (Vedi Art. 3.1.17)**
- da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovano sui mezzi stessi.

Art. 3.5 – Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base - R.C.T. (Artt. da 3.1 a 3.1.19), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli asso-

ciati in partecipazione. La garanzia si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;

- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;

- c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia opera anche per quanto di seguito disciplinato:

Malattie professionali

Danni derivanti da malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione od originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita (entro 1 Anno dalla cessazione stessa) ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile

verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa I.N.P.S. ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'Esercizio commerciale, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;
- manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 3.3 – Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 250,00.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stitilicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.3 - Responsabilità civile del fornitore

La garanzia è operante per i danni cagionati da prodotti e Cose dopo la loro distribuzione.

La garanzia opera esclusivamente per la vendita al minuto, relativamente alla responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 116 - "Responsabilità del fornitore" del D.Lgs.206/2005 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi:

- a) i prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio;
- b) i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;

- c) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- d) le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- e) le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non a lui direttamente derivanti dalla Legge.

Relativamente alla presente garanzia si conviene che una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso vizio, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni, sarà considerata un unico Sinistro.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo di € 250,00 fino alla concorrenza del 25% del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

Art. 3.6.4 - Danni a Cose oggetto di lavorazione

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione. Restano esclusi i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di € 250,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.5 - Danni a Cose portate dai clienti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Restano comunque esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per cliente con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00.

Art. 3.6.6 - Danni alle Cose movimentate

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.3.4 - Esclusioni specifiche, relativamente alla garanzia "Operazioni di carico e scarico" (Art. 3.1.11), l'Assicurazione è operante per i danni alle Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.7 - Veicoli di terzi

La garanzia opera per i danni cagionati a veicoli di terzi, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'Esercizio commerciale adibiti a parcheggio, esclusi i danni da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

La garanzia non opera per le attività di autorimessa e di rimessa di imbarcazioni, moto e cicli, camper, roulotte.

Art. 3.6.8 - Lavoratori stagionali

A parziale deroga del successivo Art. 3.12 - Determinazione del Premio e tolleranza numero Addetti, si prende atto che, oltre agli Addetti dichiarati in Polizza, l'Assicurato può avvalersi dell'opera di ulteriori Prestatori di lavoro a titolo stagionale, in numero non superiore a 4, per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco di ogni Periodo assicurativo.

Questa garanzia opera ai fini sia della Garanzia R.C.T. sia della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. se attivata.

Art. 3.6.9 - Utilizzo di carrelli elevatori

Preso atto che l'Assicurato può utilizzare, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità a parziale deroga dell'Art. 3.3 - Esclusioni lett. e), la garanzia di Polizza comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei mezzi suindicati esclusivamente quando la stessa avvenga nell'ambito dell'area recintata annessa e di pertinenza dell'Esercizio commerciale purché l'accesso a tale area sia regolato a mezzo di idonei dispositivi quali cancelli, sbarre. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso, nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del Sinistro. La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di 1/3 del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo e, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ogni Sinistro.

Art. 3.7 - Condizione Specifica (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.7.1 - Abrogazione Franchigia danni a Cose

Si conviene di abrogare la Franchigia per danni a Cose stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione.

Restano comunque fermi gli specifici Scoperti con i relativi minimi e le specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.20), della presente Sezione.

Art. 3.8 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.8.1 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbriato

Si richiama la garanzia di cui all'Art. 3.6.2 - Proprietà del Fabbriato e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbriato assicurato nella Sezione Danni ai beni.

Il Premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbriato dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.

Come assicura

Art. 3.9 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./R.C.I. previste in Polizza, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori all'importo indicato nella Polizza relativo alla responsabilità civile per l'attività commerciale.

Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.

Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 3.1.1 - Partecipazione a mostre e fiere lettera f), sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione di cui alla lettera j) dell'Art. 3.3 - Esclusioni (per quanto dovuto per Risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).

L'Assicurazione per le garanzie Conduzione del Fabbricato - antenne, insegne - Art. 3.1.3 e Proprietà del Fabbricato - Art. 3.6.2, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I. di cui all'Art. 3.6.1 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 3.12 - Determinazione del Premio e tolleranza numero Addetti

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero degli Addetti dichiarato dal Contraente e indicato nella Polizza, distribuiti in fasce progressive di appartenenza come da tabella che segue e salvo quanto previsto all'Art. 3.6.10 - Lavoratori stagionali:

- a) alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, entro 15 giorni, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero degli Addetti; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di Addetti" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di Addetti appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.
In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui al punto precedente, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dagli Artt. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e 1.4 - Pagamento del Premio delle Norme che regolano il contratto in generale;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero degli Addetti dichiarati - tenendo conto della tolleranza di 2 Addetti - risulta inferiore rispetto al numero degli Addetti effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il

- Risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il Libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Tabella fascia di Addetti

Fino a 3 Addetti
Oltre 3 fino a 5 Addetti
Oltre 5 fino a 10 Addetti
Oltre 10 fino a 15 Addetti
Oltre 15 Addetti

Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base	Art. 3.1.1 – Attività complementari	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.2 – Impiego veicoli	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.3 – Conduzione del Fabbricato – antenne, insegne	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.4 – Responsabilità civile personale degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.5 – Danni causati da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.6 – Danni da interruzione di attività	10% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali	10% del Massimale di Polizza per Sinistro	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.8 – Commercio ambulante	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.9 – Proprietà e conduzione di giochi per bambini	50% del Massimale di Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro	
	Art. 3.1.10 – Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.11 – Operazioni di carico e scarico	Massimale indicato in Polizza	€ 250,00
	Art. 3.1.12 – Somministrazione e vendita di prodotti	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base	Art. 3.1.13 – Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.14 – Danni da Incendio	€ 100.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.15– Inquinamento accidentale	€ 100.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 5.000,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.16 – Danni da furto	€ 10.000,00 per Periodo assicurativo	€ 500,00
	Art. 3.1.17 – Veicoli degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	€ 250,00 per Sinistro
	Art. 3.1.18 – Danni subiti da collaboratori a vario titolo	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00
	Art. 3.1.19 – Rivalsa I.N.P.S.	Massimale indicato in Polizza	solo per danni a Cose: € 250,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 3.6 - Garanzie Supple- mentari (a pagamento)	Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro – R.C.O./R.C.I.	Massimale indicato in Polizza 50% per le malattie professionali	solo per lett. b): € 2.500,00 per persona infortunata
	Art. 3.6.2 Proprietà del Fabbricato	Massimale indicato in Polizza	Spargimento liquidi: € 250,00 per Sinistro Rigurgito fogna: € 250,00 per Sinistro
	Art. 3.6.3 - Responsabilità civile del fornitore	25% del Massimale di Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 3.6.4 – Danni a Cose oggetto di lavorazione	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	€ 250,00
	Art. 3.6.5 – Danni a Cose portate dai clienti	€ 1.000,00 per cliente	€ 100,00
	Art. 3.6.6 – Danni alle Cose movimentate	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 3.6.7 – Veicoli di terzi	Massimale indicato in Polizza	€ 250,00 per Sinistro
	Art. 3.6.8 – Lavoratori stagionali	Massimale indicato in Polizza massimo 4 Addetti per un massimo di 4 mesi	
	Art. 3.6.9– Utilizzo di carelli elevatori	1/3 del Massimale R.C.T. per Periodo assicurativo	solo per danni a cose: € 250,00 per Sinistro

Cosa assicura**Art. 4.1 – Garanzia Base**

La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da:

a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
- 2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Auto-rità competente;
- 4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- 5) a seguito di Scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di classe 40 e 44; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20%;
- 6) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 7) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria anche in assenza di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni;
- 8) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi;
- 9) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura del complesso commerciale/artigianale in cui il Locale insiste qualora quest'ultimo non abbia mezzi di chiusura propri e sempre che le caratteristiche costruttive e i mezzi di chiusura del centro siano rispondenti a quanto previsto dal presente Art. 4.1 – Garanzia Base e dall'Art. 4.8 – Caratteristiche costruttive del Fabbricato.

b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- 2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.

c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori, di dipendenti, fornitori e clienti presenti all'interno dell'Esercizio commerciale fino alla concorrenza di

€ 2.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione comprende inoltre:

d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b), fuori dalle ore di lavoro e l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.

e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici

La garanzia è operante anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato.

g) Infedeltà dei dipendenti

A parziale deroga dell'Articolo 4.3 – Esclusioni, lettera f), la Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per ciascuna Annualità assicurativa, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- 1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'Assicurazione;
- 2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione;
- 3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti l'attività assicurata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

L'Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di Premio.

h) Aumento periodico Merci

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, del 20% per il periodo che decorre dalle ore 24.00 del 30 Novembre di ogni Anno fino alle ore 24.00 del 15 Gennaio successivo oppure per il periodo diversamente indicato in Polizza.

i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante, come attività principale ovvero come attività accessoria all'Esercizio commerciale assicurato, le garanzie comprendono:

- 1) Rapina di quanto assicurato alla partita Contenuto (esclusi Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi), posto all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'Assicurato con il quale egli effettua la propria attività.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;

- 2) la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sulla persona del Contraente/Assicurato o di un Addetto.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un Addetto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00, con uno Scoperto del 20%.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto le spese sostenute per:

- j) **Furto di Fissi ed infissi**, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.

- k) **Guasti cagionati dai ladri** nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli¹⁴

- 1) alle Cose assicurate (esclusi i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).

La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;

- 2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;

- 3) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, fino alla concorrenza di € 2.000,00, per Sinistro.

- l) **Spese accessorie** conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza consistenti in:

- 1) **onorari dei periti** scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato, col massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa;

- 2) **terapie sanitarie**, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Annualità assicurativa;

- 3) **sostituzione delle serrature di ingresso dei Locali** contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia

14 Qualcuno ha provato ad entrare nel mio negozio forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine. Inoltre, se è stata acquistata la Condizione Specifica "Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione", entro 60 giorni dal tentato Furto in cui la porta è stata danneggiata si potranno anche potenziare i mezzi di protezione del negozio (ad esempio aggiungendo una serratura alla porta) ed ottenere il rimborso di quanto speso.

- all'Autorità, fino alla concorrenza di € 750,00 per Sinistro;
- 4) **costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti** anche personali dell'Assicurato o degli Addetti **e di Cose particolari**, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro;
 - 5) **spese necessarie**, documentate e non inconsiderate, **a seguito di forzata inattività**, per:
 - pubblicizzare il ravvio dell'attività;
 - utilizzare Macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
 - il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
 - affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
 - rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato, **escluse le penali**, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.

Il rimborso, per il complessivo delle spese di cui alla presente lettera l) Spese accessorie, è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

La Società non indennizzerà somme superiori ad € 10.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.1.1 - Furto e Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), la Società assicura i Valori riposti sotto chiave all'interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso.

In riferimento al rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza.

La copertura opera fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.

I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati qualora sia assicurato il Contenuto.

Art. 4.1.2 - Mercì all'esterno

La garanzia comprende inoltre i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, causati da:

a) Furto di Mercì in vetrinette esterne

La Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00, indennizza il Furto di Mercì (esclusi Valori e Preziosi) contenute nelle vetrinette esterne non comunicanti internamente coi Locali a seguito di rottura o Scasso delle stesse.

Per la presente garanzia non è operante la Condizione Specifica - Reintegro automatico di cui all'Art. 4.6.1 anche se richiamata in Polizza.

b) Furto o Rapina presso fiere, mostre, terzi o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata

Il Contenuto si intende assicurato contro il Furto o la Rapina anche quando, all'esterno dell'Esercizio assicurato, si trova presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre.

La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all'Art. 3.1 - Garanzia Base lettera a) ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto.

c) Furto o Rapina di Merci trasportate

La Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00, indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina di Merci inerenti l'attività dichiarata (esclusi Valori e Preziosi) durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Assicurato. Nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso, con le portiere bloccate e non telonato.

d) Furto di Merci e Valori posti in distributori esterni

La Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro, indennizza il Furto dei distributori esterni (nonché il relativo Contenuto), avvenuto mediante rottura, Scasso o asportazione degli stessi e sempreché questi siano stabilmente fissati al suolo e/o a pareti in muratura.

La garanzia comprende anche i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Per i Valori la garanzia è prestata, fermi i limiti complessivi suindicati, col massimo di € 750,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.2 – Delimitazioni ¹⁵

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione comprende:

- a) Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, non costituenti Merci, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto, elevati a € 20.000,00 se costituenti Merci;
- b) Merci di categoria diversa da quella dell'Attività esercitata, esclusi comunque Preziosi, fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di € 5.000,00.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 – Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro.
Sono esclusi altresì i danni:
- e) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- f) salvo quanto previsto all'Art. 4.1 – Garanzia Base, lettera g) Infedeltà dipendenti, commessi o agevolati con dolo:

15 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle condizioni di Assicurazione.



- da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera e);
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono;
- g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- h) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- i) ai veicoli a motore non costituenti Merci;
- j) a sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti, salvo quanto previsto all'Art. 4.5.4 – Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti (Garanzia Supplementare);
- k) a seguito di Scasso di Vetri non stratificati, salvo i casi previsti all'Art. 4.1 – Garanzia Base lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, punti 5) e 6);
- l) derivanti da truffa;
- m) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto dall'Art. 4.1 – Garanzia Base, lettera i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante;
- n) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto agli Artt. 4.1 – Garanzia Base lettera i) Rapina di Merci e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante e 4.5.3 – Furto di beni all'aperto in aree recintate (Garanzia Supplementare).

Art. 4.4 – Scoperto ¹⁶

Art. 4.4.1 – Scoperto Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base (Artt. 4.1, 4.1.1 e 4.1.2) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 4.4.2 – Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti agli Artt. 4.7.1 – Impianto d'allarme antifurto e 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi, gli stessi saranno unificati nella misura dei rispettivi minimi e con il massimo del 30%.

16 Nella Garanzia Base lo Scoperto cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?
 No, nella Garanzia Base è presente uno Scoperto unico pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 250,00, che può essere eliminato – salvo per talune prestazioni - a scelta del Cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione dello Scoperto".

Come personalizzare

Art. 4.5 – Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.5.1 – Portavalori

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'Esercizio commerciale assicurato fino a 2 ore dopo la chiusura dell'Esercizio commerciale assicurato e non opera se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.2 – Furto Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 – Garanzia Base lettere a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate e d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, assicura i Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.

L'Assicurazione è operante:

- a) soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Se i Preziosi si trovano nell'abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata, gli stessi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni suindicati.

Art. 4.5.3 – Furto di beni all'aperto in aree recintate

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indennizza il Furto delle Merci inerenti all'attività assicurata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'Esercizio commerciale, nonché dei pannelli solari termici o fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al Tetto purché si riscontrino segni di Scasso dei suddetti fessaggi (qualora al momento del Sinistro i pannelli siano coperti per il rischio Furto da altra specifica Polizza, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza).

Questa garanzia non è operante per Furto di Valori e Preziosi, acciaio, alluminio, rame, ottone.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n.1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - registratori di eventi (di controllo);
 - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 15%.

Per la presente garanzia non è operante la Condizione Specifica "Reintegro automatico" di cui all'Art. 4.6.1 anche se richiamata in Polizza.

Art. 4.5.4 – Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti

Preso atto che nell'attività assicurata sono presenti apparecchi idonei per il gioco lecito, così come definiti nell'Art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è estesa al Furto e alla Rapina di sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettoniere, cambiamonete e dei relativi contenuti nonché ai guasti loro cagionati dai ladri per commettere o tentare di commettere il Furto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo. Per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiamonete e relativi contenuti, la Società non corrisponderà somma superiore a € 1.000,00 per Sinistro.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

Si precisa che se tali apparecchi e sistemi sono assicurati dall'ente fornitore la garanzia viene prestata a secondo rischio.

Art. 4.6 – Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.6.1 – Reintegro automatico

A parziale deroga dell'Art. 4.9 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto dello stesso importo dell'Indennizzo.

I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla Somma originariamente assicurata.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell'imposta, sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.6.2 – Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.6.3 – Abrogazione dello Scoperto

Si intende abrogato lo Scoperto previsto dall'Art. 4.4.1 – Scoperto Garanzia Base, salvo per la garanzia prevista all'Art. 4.1.2 – Merci all'esterno.

Resta convenuto che l'abolizione dello Scoperto non opera qualora siano assicurate Merci di "classe 40 e 44".

Art. 4.6.4 – Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui agli Artt. 4.1 – Garanzia Base, 4.1.1 – Furto e Rapina di Valori e 4.1.2 – Merci all'esterno, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 4.7 – Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere di acquistare le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.7.1 – Impianto d'allarme antifurto ¹⁷

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato

17 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che il mio negozio ha un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di attivarlo e nella notte avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Si, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.

almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.2 – Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- d) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.3 – Pluralità Esercizi assicurati

Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'Esercizio commerciale assicurato in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza.

Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per singola ubicazione dell'Esercizio commerciale assicurato.

Come assicura

Art. 4.8 – Caratteristiche costruttive del Fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie contro il Furto delle Cose assicurate poste all'interno del Fabbricato che questo abbia le seguenti caratteristiche: le pareti confinanti con l'esterno o con altri locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune e il Tetto (qualora la linea di gronda sia situata, in verticale, ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno) in muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, vetrocemento armato o vetro stratificato.

Qualora le pareti esterne e/o il Tetto siano costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali simili), in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti o Tetto aventi le predette caratteristiche, si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto con detrazione di uno Scoperto del 20%.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.

Art. 4.9 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

4. SEZIONE FURTO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	A seguito di Scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo (escluso per Merci di classe 40 e 44) 20% per tutti gli altri casi 10% con il minimo di € 250,00
	Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza € 2.000,00 per Sinistro per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori, di dipendenti, fornitori e clienti	10% con il minimo di € 250,00
	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dell'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Infedeltà dei dipendenti	€ 2.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 250,00
	Aumento periodico Merci	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 250,00
	Commercio Ambulante	Rapina di Merci € 2.000,00	
Perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo € 500,00			20%

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto di Fissi ed infissi	€ 2.000,00 per Sinistro	10% con il minimo di € 250,00
	Guasti cagionati dai ladri	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Cose assicurate e ai Locali: Somma assicurata alla partita Contenuto - Ai componenti degli impianti di allarme: €2.000,00 per Sinistro 	10% con il minimo di € 250,00
	Spese accessorie	<ul style="list-style-type: none"> - Onorari periti 2% - Indennizzo liquidato con il massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Terapie sanitarie € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Sostituzione serrature ingresso Locali € 750,00 per Sinistro - Ricostruzione documenti e Cose particolari € 2.000,00 per Sinistro - Forzata inattività € 2.000,00 per Sinistro Rimborso massimo complessivo € 10.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 4.1.1 Furto e Rapina di Valori	10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00	10% con il minimo di € 250,00
	Art. 4.1.2 Merci all'esterno	<ul style="list-style-type: none"> - Furto di Merci in vetrinette esterne (esclusi Valori e Preziosi) € 2.000,00 - Furto o Rapina presso fiere, mostre, terzi o l'abitazione non comunicante 10% della Somma assicurata per il Contenuto - Furto o Rapina Merci trasportate (esclusi Valori e Preziosi) € 2.000,00 - Furto Merci e Valori posti in distributori esterni € 2.000,00 per Sinistro con il massimo per i Valori di € 750,00 per Annualità assicurativa 	10% con il minimo di € 250,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.2 Delimitazioni	Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria non costituenti Merci	€ 5.000,00 per singolo oggetto elevati a € 20.000,00 se costituenti Merci	10% con il minimo di € 250,00
	Merci di categoria diversa (esclusi Preziosi)	10% Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00	
Art. 4.4 Scoperto	Art. 4.4.2 Concomitanza di due o più Scoperti		massimo 30%
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.5.1 - Portavalori	Somma assicurata indicata in Polizza	10%
	Art. 4.5.2 - Furto Valori in Cassaforte	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art.4.5.3 - Furto di beni all'aperto in aree recintate	Somma assicurata indicata in Polizza	15% con il minimo di € 500,00 ulteriore 15% in caso di inosservanza degli obblighi
	Art. 4.5.4 - Sistemi di gioco d'azzardo elettronici, gettonerie, cambiamonete e relativi contenuti	€ 1.000,00 per Sinistro per singolo apparecchio	20% con il minimo di € 250,00
Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)	Art. 4.6.2 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	€ 1.500,00 per Annualità assicurativa	
Art.4.7 - Condizione Specifiche (con sconto)	Art. 4.7.1 - Impianto d'allarme antifurto	Somma assicurata indicata in Polizza	10% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione di eventi	Somma assicurata indicata in Polizza	20% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato	Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato		20% se Fabbricati costruiti con strutture metalliche o lega metallica

Cosa assicura**Art. 5.1 – Garanzia Base****Fenomeno elettrico**

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Esercizio commerciale, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica.

Cosa NON assicura**Art. 5.2 - Esclusioni****Sono esclusi i danni:**

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) subiti da Cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione;
- c) subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari;
- d) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
- e) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- f) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- i) ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- j) causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, smarrimenti, ammanchi;
- k) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
- l) causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni e Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti, frane;
- m) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) a cose derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati se generati da atto doloso informatico (Cyber crime);
- o) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- p) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. 5.3 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 250,00.

Come personalizzare

Art. 5.4 – Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 5.4.1 – Elettronica¹⁸

La Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Esercizio commerciale, causati da:

- fatto accidentale, compresi guasti e/o rotture meccaniche;
- fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro;
- atti vandalici e dolosi, compresi terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Elettronica i danni ai conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili - sono garantiti fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.

Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Elettronica, è garantito il rimborso:

- delle spese per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro, complessivamente fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.

Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei Dati;

- delle spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Annualità assicurativa, dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione.

Per ogni Sinistro nell'ambito della Garanzia Elettronica, la Società applica una Franchigia di € 250,00.

18 Il mio registratore di cassa ha smesso di funzionare e l'ho portato a riparare, ma per alcuni giorni dovrò sostituirlo con un altro preso a noleggio: le spese di noleggio rientrano in copertura? Sì, le spese di noleggio dell'Apparecchiatura sostitutiva rientrano in copertura ma solo se il Cliente ha scelto di acquistare la Garanzia Supplementare "Elettronica".

?

6.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 6.1.1 – Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le spese per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00;

- d) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato**, la **direzione dei lavori**, gli **oneri dovuti per la ricostruzione** del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 6.1.2 – Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto, riportati in Polizza.

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.1.3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni pro-

19 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione- Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.



- venienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sul Fabbri-cato e/o Contenuto assicurato;
 - d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
 - f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art.6.1.4 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica la Franchigia riportata in Polizza.

Come assicura

Art. 6.1.5 - Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbri-cato dichiarate nella Sezione Danni ai beni, si intendono per:

- a) **Fabbri-cato ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **Fabbri-cato TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:
 - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbri-cato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del Tetto in legno;
- c) **Fabbri-cato in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbri-cato antisismico né quelle di Fabbri-cato tradizionale.

Art. 6.1.6 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.²⁰

20 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = \left(\frac{\text{"Somma assicurata"}}{\text{"valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro"}} \right) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto del negozio = € 10.000,00
 - Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
 - Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00
- $$\text{Indennizzo} = \left(\frac{€ 10.000,00}{€ 50.000,00} \right) \times € 20.000,00 = € 4.000,00$$

Art. 6.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme Assicurate inserite con il presente contratto.

6.2 ALLUVIONE – INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 6.2.1 – Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto assicurato causati da:

- a) **Alluvione e Inondazione;**
- b) **Allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) **Incendio, Esplosione, Scoppio** conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- d) le spese per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00;

- e) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.**

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 6.2.2 – Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata con il limite di Indennizzo del 50% delle Somme assicurate alle singole partite del Fabbricato e/o Contenuto.

Tale limite è operante per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.2.3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sul Fabbricato e/o Contenuto assicurato;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- e) alle Merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- f) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Art. 6.2.4 – Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato **previa detrazione, di un importo pari al 10% del danno, con il minimo di € 10.000,00.**

Come assicura

Art. 6.2.5 – Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 6.1.1 – Garanzia Base	Terremoto	Percentuale delle Somme assicurate per il Fabbricato e/o il Contenuto indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Importo indicato in Polizza
	Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00	
	Spese per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00	
Art. 6.2.1 – Garanzia Base	Alluvione, Inondazione, Allagamento	50% delle Somme assicurate per il Fabbricato e/o il Contenuto per Annualità assicurativa	10% minimo € 10.000,00
	Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00	
	Spese per la riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 10.000,00	

Cosa assicura**Art. 7.1 - Garanzia Base**

La Società, alle condizioni e nei casi previsti dalla presente Sezione, assicura la Tutela legale nei limiti indicati all'Art. 7.8 - Massimale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.²¹

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore o mediante convenzione di negoziazione assistita;²²
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art.12.22 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 12.22 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- d) le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- e) le Spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- f) il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/99 n. 488 Art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- g) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- h) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- i) le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del Procedimento penale a carico della controparte;
- j) le spese di domiciliazione necessarie, escluse ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- k) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese

21 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società a cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono:

via FAX al numero **045.8290557**

oppure tramite E-MAIL a denunce@arag.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE".

22 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE".



saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.

Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12.1 – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 12.20 – Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La garanzia è operante per:

Prestazioni garantite

1) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento di Danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subiti per Fatti illeciti di terzi.

2) Danni causati

sostenere controversie per resistere alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per Fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera:

- dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la Polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.

3) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

4) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell'Art. 7.4 - Decorrenza della garanzia, l'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del Procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'Art. 7.3 – Esclusioni lett. b) ed f).

5) Rapporti di lavoro

sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

6) Locali dell'Esercizio commerciale

sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in Polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

7) Inadempienze contrattuali

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

8) Arbitrati

arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

9) Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni

sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal Massimale previsto per le altre garanzie.

10) Sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

in relazione al D.Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs.106/2009, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, committente dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso Contraente sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

- la difesa nei Procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 7.3 – Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

11) Tutela della Privacy (Codice Privacy)

Le garanzie, coprono:

- il Contraente, titolare del trattamento, ai sensi dell'Art.28 del Codice Privacy;
- il/i responsabile/i e incaricato/i del trattamento, purché siano espressamente nominati per iscritto dal Contraente (ai sensi rispettivamente degli artt. 29 e 30 del Codice Privacy) e purché siano dipendente/i del Contraente.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai Casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni previ-

sti dal Codice Privacy;

- sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi previsti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per Delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all'Art. 7.3 – Esclusioni lettera f);
- sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di responsabilità civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 7.3 – Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell'Art.37 e seguenti del Codice Privacy.

Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

A parziale deroga dell'Art. 10.20 - Insorgenza del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente Articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 Anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dall'Esercizio commerciale assicurato.

Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Tutela legale, in assenza dell'attivazione della Sezione Responsabilità civile.

Art. 7.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 7.1 - Garanzia Base vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- a) per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei Familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori;
- b) per le società di capitale: a tutela dei diritti del legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- c) per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Vengono, inoltre, garantiti i Sinistri di cui all'Art. 7.1 - Garanzia Base, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in Polizza e corrisposto il relativo Premio.

Cosa NON assicura

Art. 7.3 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) limitatamente all'Art. 7.1 - Garanzia Base lettera f), per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti salvo laddove previsto dalle condizioni di Assicurazione;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- q) per le controversie con la Società;
- r) per controversie che coinvolgono il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network

Art. 7.4 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art.12.19 - **Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo** delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente

dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 7.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 7.5.1 - D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare

Le garanzie previste all'Art. 6.1 - Garanzia Base vengono prestate al Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del D.Lgs. 193/07;
- b) sostenere la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/07 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 7.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Art. 7.5.2 - D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa

Le garanzie previste dall'Art. 7.1 - Garanzia Base vengono prestate, in deroga all'Art. 7.2 - Persone assicurate e all'Art. 7.3 - Esclusioni lettera b), per le spese sostenute:

- a) dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- b) dai soggetti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i Delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'Art. 7.1- Garanzia Base lettera d).

Le garanzie vengono prestate esclusivamente per le seguenti prestazioni:

- sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);

- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Art. 7.5.3 - D.Lgs. 472/97 relativo alla Riforma fiscale e tributaria

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 7.3 - Esclusioni lettera b).

Come assicura

Art. 7.6 - Validità territoriale

Nell'ipotesi di richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali da Fatti illeciti di terzi, spese di resistenza alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi nonché di Procedimento penale, l'Assicurazione vale per i Casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo **sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i Casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 7.7 - Determinazione del Premio e tolleranza numero Addetti

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero degli Addetti dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuiti in fasce progressive di appartenenza come da tabella che segue:

- a) alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, entro 15 giorni, **si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero degli Addetti; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di Addetti" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);**
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di Addetti appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.
In tal caso, **sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui al punto precedente,** il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dagli Artt. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e 1.4 - Pagamento del Premio delle Norme che regolano il contratto in generale;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), **se il numero de-**

gli Addetti dichiarati – tenendo conto della tolleranza di 2 Addetti – risulta inferiore rispetto al numero degli Addetti effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il Risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato;

- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il Libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Tabella fascia di Addetti

Fino a 3 Addetti
Oltre 3 fino a 5 Addetti
Oltre 5 fino a 10 Addetti
Oltre 10 fino a 15 Addetti
Oltre 15 Addetti

Art. 7.8 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

7. SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 7.1 – Garanzia Base	- pretese al Risarcimento di Danni extra-contrattuali a persone e/o Cose subiti per Fatti illeciti	Massimale indicato in Polizza	
	- pretese di Risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per Fatti illeciti di questi ultimi	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in Procedimenti penali e Delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00	Massimale indicato in Polizza	
	- arbitrati	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti salvo laddove previsto dalle condizioni di Assicurazione	€ 5.000,00 per vertenza	
	- contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	Massimale indicato in Polizza	
- Tutela della Privacy (Codice Privacy)	Massimale indicato in Polizza		

Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 7.5 – Garanzie Supple- mentari (a paga- mento)	Art. 7.5.1 - D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 7.5.2 - D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 7.5.3 - D.Lgs. 472/97 relativo alla Riforma fiscale e tributaria	Massimale indicato in Polizza	

Cosa assicura

Art. 8.1 – Garanzia Base

La Società si impegna a erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenute.²³

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede:

- a) a fornire informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;
- b) ad inviare presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 15 ore, anche non consecutive, per evento;
- c) ad organizzare il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Attività esercitata, qualora l'evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi ad oltre 50 km dalla sede dell'Attività stessa.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'assistenza per rientrare più rapidamente.

Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) verificatisi all'interno dei Locali sono operanti per i seguenti casi:

- Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente;
- guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;

23 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al **Numero Verde 800331166 (non valido dall'estero)**

o al numero **+390116523200 (dall'estero)**

o via FAX al numero **+390116533875**

oppure tramite E-MAIL a pas.areaassistenza@unipolsai.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" – "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



- impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

d) ad inviare presso i Locali uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate: ²⁴

- **idraulico**, in caso di Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente; guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- **fabbro/serrandista**, in caso di impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- **frigorista** in caso di guasto del frigorifero.

La Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera fino ad un importo massimo di € 300,00 per evento e per professionista intervenuto.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo;

e) ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei Locali e del relativo contenuto.

La Prestazione è erogata per i seguenti casi:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei Locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei Locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento;

f) a trasferire l'Assicurato, in caso di Infortunio conseguente a Scippo o Rapina avvenuti all'interno dei Locali, presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali o in alternativa, presso l'Abitazione, una volta dimesso da un centro di primo soccorso utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

24 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.

Art. 8.2 – Delimitazioni

La Società non si assume responsabilità per:

- a) danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- b) danni causati alla Unibox L@voro da terzi non autorizzati alla sua installazione o riparazione;
- c) mancato o limitato funzionamento della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc) o della rete fissa.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Cosa NON assicura

Art. 8.3 – Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle singole Prestazioni di assistenza, le stesse non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- a) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- b) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- c) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- d) di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- e) di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- f) di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso

costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri. Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come personalizzare

Art. 8.4 – Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 8.4.1 – Assistenza Plus ²⁵

Per la Prestazione prevista all'Art. 8.1 – Garanzia Base, lettera d), la Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera fino ad un importo pari al doppio dell'importo previsto per evento e per professionista intervenuto.

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede:

- a) ad inviare personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente, in caso di mancanza temporanea di energia elettrica nei Locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente e all'impianto di distribuzione interna.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al noleggio di un generatore fino a 3 kW, corredato di prese per il collegamento di apparecchi elettrici di primaria importanza ed eventuali fari d'illuminazione;
- all'invio del personale specializzato fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento.

Sono esclusi gli interventi conseguenti a:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
 - guasti del cavo di alimentazione dei Locali a monte del contatore;
 - interruzione della fornitura di elettricità da parte dell'ente erogatore;
- b) in caso di Infortunio, conseguente a Scippo o Rapina avvenuto all'interno dei Locali:
- a fornire all'Assicurato una consulenza medica telefonica non specialistica. La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;
 - ad organizzare una visita medica sul Luogo dell'assistenza. La Società tiene a proprio carico i relativi costi;
 - a trasferire l'Assicurato:
 - presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali

25 Come faccio ad accorgermi che qualcosa non va nei miei locali quando non sono presente, e a chiedere quindi aiuto in tempo utile a evitare o almeno a limitare i danni?

Per garantire una protezione "attiva" dei Locali assicurati, il prodotto UnipolSai Commercio & Servizi prevede la possibilità di acquisto della Garanzia Supplementare Assistenza Plus, la quale offre mediante il dispositivo UniboxL@voro il servizio di rilevazione allarmi in caso di allagamento, rilevamento di fumo, perdita di gas, interruzione di corrente, attivazione sensori di movimento e intrusione nei Locali assicurati, con segnalazione alla Centrale Operativa. A seconda della tipologia di allarme e con le modalità descritte nelle condizioni di Assicurazione, il Cliente verrà contattato telefonicamente ovvero tramite notifiche APP o tramite SMS dalla Centrale Operativa che sarà pronta ad intervenire erogando le Prestazioni di Assistenza previste dal contratto.

?

o in alternativa,

- presso l'Abitazione, una volta dimesso da un centro di primo soccorso utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi;

c) in caso di Furto o Rapina avvenuto all'interno dei Locali:

- a mettere a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere alle relative incombenze amministrative.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 50,00;

- a mettere in contatto l'Assicurato con uno psicologo convenzionato che gli fornirà:
 - i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute;
 - l'indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Sono esclusi i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato e il professionista incaricato dalla Centrale Operativa.

Area Rilevazione allarmi nei Locali

UniboxL@voro

Le Prestazioni di assistenza indicate nella presente Garanzia Supplementare sono acquistabili in abbinamento al dispositivo per la rilevazione di allarmi nei Locali e sono subordinate:

- alla preventiva e corretta installazione del dispositivo presso i Locali;
- al regolare funzionamento del dispositivo e alla relativa attivazione da parte dell'Assicurato;
- alla fornitura di almeno 2 numeri di telefonia mobile da parte dell'Assicurato.

UniboxL@voro in comodato

La Società per l'intera durata dell'Assicurazione concede al Contraente UniboxL@voro in comodato d'uso gratuito, nel rispetto degli Artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e presta anche i servizi connessi, descritti a seguire ai paragrafi "Invio segnali d'allarme" e "Funzionalità del dispositivo UniboxL@voro" e nel manuale d'uso ed installazione fornito insieme al dispositivo.

Il contratto di comodato d'uso e i servizi connessi al dispositivo sono accessori rispetto all'Assicurazione e ne hanno la medesima durata. Con la sottoscrizione dell'Assicurazione, il Contraente accetta espressamente i termini e le condizioni di uso del dispositivo descritte nel presente Articolo e nel manuale d'uso ed installazione fornito insieme al dispositivo. Alla cessazione per qualunque causa del contratto di Assicurazione il Contraente è obbligato a restituire il dispositivo.

Versioni offerte di UniboxL@voro

Il dispositivo viene proposto in 3 kit differenti, a scelta del Contraente:

a) UniboxL@voro EASY:

- Centralina composta da sirena integrata, panic button, sensore interruzione e ripristino corrente. All'interno della stessa è alloggiata una SIM GSM con tecnologia "roaming automatico" per l'invio dei segnali di allarme;
- 1 sensore fumo;
- 1 sensore acqua;
- 2 sensori radiocomando;
- 1 sensore volumetrico;

- 1 telecamera;
- 2 sensori perimetrali.

b) UniboxL@voro FULL:

- Centralina composta da sirena integrata, panic button, sensore interruzione e ripristino corrente. All'interno della stessa è alloggiata una SIM GSM con tecnologia "roaming automatico" per l'invio dei segnali di allarme;
- 1 sensore fumo;
- 1 sensore gas, monossido di carbonio
- 1 sensore acqua;
- 2 sensori radiocomando;
- 1 sensore volumetrico;
- 1 telecamera;
- 3 sensori perimetrali.

c) UniboxL@voro TOP:

- Centralina composta da sirena integrata, panic button, sensore interruzione e ripristino corrente. All'interno della stessa è alloggiata una SIM GSM con tecnologia "roaming automatico" per l'invio dei segnali di allarme;
- 1 sensore fumo;
- 1 sensore gas, monossido di carbonio
- 2 sensori acqua;
- 2 sensori radiocomando;
- 1 sensore volumetrico;
- 1 telecamera;
- 3 sensori perimetrali;
- 1 sirena da esterno (resistente agli agenti atmosferici);
- 1 panic button "mobile".

Installazione e supporto tecnico al dispositivo UniboxL@voro

Ai fini dell'erogazione delle Prestazioni di seguito descritte di "Invio segnali di allarme", è necessario che l'Assicurato installi e renda operativo il dispositivo presso i Locali assicurati indicati in Polizza e ne verifichi il regolare funzionamento per tutto il periodo di validità dell'Assicurazione.

Condizione essenziale per il corretto funzionamento del dispositivo è la presenza di copertura di rete GSM nei Locali assicurati.

La mancata installazione o il non funzionamento del dispositivo per cause riconducibili all'Assicurato, implicano l'impossibilità di erogare le Prestazioni di assistenza "Invio segnali di allarme".

In tali circostanze, la Società non è tenuta a rendere tali Prestazioni e non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile.

L'installazione del dispositivo sarà eseguita direttamente dall'Assicurato seguendo le istruzioni contenute all'interno del manuale d'uso ed installazione ricevuto insieme a UniboxL@voro.²⁶

26 Quanto mi costano l'acquisto e l'installazione del dispositivo UniboxL@voro?

Il dispositivo UniboxL@voro viene concesso dalla Società in comodato d'uso gratuito, con consegna al recapito indicato al momento della conclusione del contratto e senza spese di spedizione. Anche per l'installazione non dovrà sopportare alcun costo in quanto il dispositivo è autoinstallante (Le sarà sufficiente seguire le istruzioni presenti nel kit consegnato). Per l'installazione ci si potrà comunque rivolgere alla Centrale Operativa richiedendo l'intervento di personale specializzato, con pagamento del relativo costo.

?

Qualora invece per l'installazione l'Assicurato intenda avvalersi dell'ausilio di personale specializzato, i relativi costi saranno a suo carico. Per qualunque richiesta di "supporto tecnico" relativa alla consegna o al corretto funzionamento del dispositivo elettronico, l'Assicurato potrà rivolgersi senza oneri alla Centrale Operativa nei seguenti orari:

- Lun.-Ven. (8:00 - 20:00);
- Sabato (8:00 - 14:00).

Spedizione, utilizzo e riconsegna del dispositivo UniboxL@voro

La Società provvederà a spedire tramite corriere il dispositivo, nella versione scelta dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione, all'indirizzo indicato in Polizza entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione.

L'invio e l'utilizzo del dispositivo elettronico non comportano per l'Assicurato spese di:

- spedizione;
- canone annuo per l'utilizzo;
- installazione e disinstallazione, salvi i casi in cui l'Assicurato abbia preferito avvalersi di personale tecnico specializzato indicato dalla Centrale Operativa, i cui costi rimangono a suo carico.

In caso di cessazione per qualunque causa dell'Assicurazione, cessano anche il contratto di comodato e i servizi connessi al dispositivo, con conseguente obbligo per il Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione dell'Assicurazione, di restituire il dispositivo elettronico integro e funzionante, salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, Furto o deterioramento dovuto al normale uso. All'infuori di tali ipotesi, qualora il Contraente non provveda alla restituzione, rimborserà alla Società i seguenti importi:

- dispositivo UniboxL@voro EASY, € 250,00
- dispositivo UniboxL@voro FULL, € 300,00
- dispositivo UniboxL@voro TOP, € 400,00

Gli importi sopra indicati rappresentano la stima del valore del dispositivo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1806 del Codice Civile.

Invio segnali di allarme UniboxL@voro

Il dispositivo, una volta attivato, consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Centrale Operativa situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui è installato, come descritto alla successiva voce "Funzionalità del dispositivo", e di rilevare e segnalare eventuali anomalie relative alla sua mancata e/o errata installazione o cattivo funzionamento.

Il contatto telefonico, l'invio di notifiche, precisati alla predetta voce, potranno essere effettuati a condizione che l'Assicurato abbia fornito almeno 2 o più numeri di telefono mobile regolarmente operanti dal momento della sottoscrizione della Polizza e per tutta la durata dell'Assicurazione.

Premesso ciò, qualora a seguito di:

- Allagamento
- perdita di gas o rilevamento fumo
- interruzione di corrente
- attivazione sensori di movimento
- intrusione

la Centrale Operativa riceva un allarme, tramite piattaforma integrata con il dispositivo elettronico, provvederà all' "Invio segnali di allarme".

La Società si fa carico dei relativi costi.

Funzionalità del dispositivo UniboxL@voro

- **Allagamento**

Qualora i sensori del dispositivo relativi alla rilevazione di acqua riscontrassero nei Locali assicurati in cui sono installati, la presenza di acqua al suolo, l'Assicurato riceverà una notifica di avviso ai numeri comunicati.

Inoltre, **ma solo in orario notturno**, la Centrale Operativa di assistenza provvederà a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. La Centrale Operativa di assistenza, ove necessario, potrà erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, **nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.**

- **Fumo, Gas e Monossido**

Qualora i sensori del dispositivo relativi a fumo, gas e monossido riscontrassero, nei Locali assicurati in cui sono installati, la presenza di fumo, gas o monossido l'Assicurato riceverà una notifica di avviso ai medesimi numeri comunicati. La Centrale Operativa di assistenza provvederà inoltre a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme. La Centrale Operativa di assistenza, ove necessario, potrà erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, **nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.**

- **Interruzioni di corrente**

Qualora il dispositivo riscontrasse l'assenza di corrente elettrica all'interno dei Locali assicurati in cui è installato, verrà inviata all'Assicurato - ai medesimi numeri e contatti da quest'ultimo comunicati - una notifica di allarme. La segnalazione arriverà trascorsi i primi 5 minuti dal momento di rilevazione dell'interruzione e al momento della riattivazione dell'erogazione di corrente elettrica. L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Centrale Operativa di assistenza affinché questa possa erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, **nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.**

- **Sensori perimetrali e volumetrico**

Qualora i sensori, opportunamente attivati, riscontrassero movimenti tali da attivarsi, il dispositivo invierà all'Assicurato una notifica di avviso. L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Centrale Operativa di assistenza affinché questa possa erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, **nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni.**

Inoltre, **ma solo in orario notturno**, la Centrale Operativa di assistenza provvederà a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme.

- **Telecamera**

In orario notturno o nei giorni festivi, qualora la telecamera, grazie alla rilevazione da parte del sensore volumetrico, riscontrasse nell'area inquadrata movimenti tali da attivarne i relativi sensori:

- il dispositivo invierà all'Assicurato una notifica di avviso e inoltre attiverà una registrazione del filmato della durata di 7 secondi;
- la Centrale Operativa di assistenza provvederà a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme.

Tramite l'utilizzo dell'apposita APP/WEB, l'Assicurato potrà visualizzare da remoto (per il limi-

tato periodo di tempo indicato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo), l'ambiente inquadrato dalla telecamera.

L'Assicurato si impegna ad utilizzare la telecamera esclusivamente all'interno dei Locali assicurati e per fini di sicurezza e salvaguardia della proprietà, adottando le opportune cautele a tutela dei terzi e di dipendenti, nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza e dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

L'Assicurato si impegna, tra l'altro, a posizionare la telecamera, a propria cura e sotto la propria responsabilità, unicamente in aree private e non condominiali.

In particolare l'Assicurato, sotto la Sua esclusiva responsabilità, dovrà (i) informare debitamente gli interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata utilizzando un'informativa semplificata applicata all'esterno dell'ingresso principale in modo chiaramente visibile (ii) informare debitamente gli interessati all'interno dell'Esercizio commerciale con un'informativa più particolareggiata, applicata prima del raggio d'azione della telecamera e nelle sue immediate vicinanze, visibile in ogni condizione di illuminazione, che illustra le principali caratteristiche del sistema di videosorveglianza, (iii) informare i propri dipendenti e stipulare un accordo ai sensi dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Al fine di agevolare l'Assicurato, la Società consegnerà a quest'ultimo un'informativa riepilogativa dei principali obblighi in materia di gestione della videosorveglianza secondo le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, visibili sul sito www.garanteprivacy.it. Resta inteso che l'utilizzo delle funzionalità della telecamera mediante collegamento remoto sarà effettuato ad esclusiva responsabilità dell'Assicurato.

Si precisa altresì che le immagini rilevate dalla telecamera potranno essere visualizzate e/o acquisite unicamente dall'Assicurato, titolare del relativo trattamento, e che né UnipolSai né qualunque altro soggetto terzo potrà accedere e/o disporre in qualsiasi modo di tali immagini. A tal fine, UnipolSai non effettuerà alcun trattamento dei dati derivanti dall'impiego del dispositivo elettronico da parte dell'assicurato. La Centrale Operativa di assistenza, ove necessario, potrà erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche prestazioni.

- **"Panic Button"**

L'Assicurato potrà segnalare manualmente situazioni di intrusione, Furto, Rapina o aggressione, anche in assenza di specifica rilevazione dei sensori, attivando un segnale, tramite il pulsante di segnalazione manuale di emergenza collegato al dispositivo. A seguito di tale attivazione:

- la telecamera sarà attivata e registrerà le immagini per 7 secondi;
- la Centrale Operativa di assistenza, ricevuto il segnale, provvederà a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per verificare la possibile situazione di allarme ed eventualmente erogare le Prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche Prestazioni. In caso di mancata risposta da parte dell'Assicurato, la Centrale Operativa di assistenza provvederà ad inviare presso i Locali personale di vigilanza.

Come assicurare

Art. 8.5 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 8.6 - Mancato pagamento del Premio e sospensione della Garanzia Supplementare Assistenza Plus

In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità indicate all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, le prestazioni di cui alla presente garanzia sono automaticamente sospese dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di Premio pagata. A partire dal medesimo termine, anche i servizi connessi a UniboxL@voro di "Invio segnali di allarme" e di assistenza tecnica al dispositivo elettronico prestati dalla Società, sono sospesi.

Art. 8.7 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera a favore dell'Assicurato sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

8. SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 8.1 – Garanzia Base	<ul style="list-style-type: none"> - invio di un idraulico, un elettricista, un fabbro/serrandista, un vetraio, un frigorista - invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura 	<p>€ 300,00 per evento e per professionista intervenuto</p> <p>€ 500,00 per evento</p>	
Art. 8.4.1 – Assistenza Plus	<ul style="list-style-type: none"> - invio di un idraulico, un elettricista, un fabbro/serrandista, un vetraio, un frigorista - installazione di un generatore di corrente - Furto o Rapina all'interno dei Locali 	<p>importo pari al doppio dell'importo previsto dall'Art. 8.1 per evento e per professionista intervenuto</p> <p>€ 500,00 per evento</p> <p>trasporto in taxi € 50,00</p>	

9.1. PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Art. 9.1.1 – Assistenza Malware (virus informatici)

La Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato una Prestazione di assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata, causati da introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico e/o nel sito web dell'Assicurato.

La Prestazione viene erogata a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., come meglio specificato all'Articolo 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione Sinistri. La Struttura organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che:

- a) risolverà, se possibile, il malfunzionamento mediante Intervento da *remoto*;
- b) si recherà presso l'Esercizio commerciale assicurato nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante intervento da *remoto* e la Società ritenga necessario l'intervento diretto.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa.

Art. 9.1.2 – Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi

La Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato la Prestazione di un tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., come meglio specificato all'Articolo 12.1 - Obblighi

32 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE?

No, per godere delle coperture previste dalle garanzie Protezione Danni e Tutela Legale presenti nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE è indispensabile l'acquisto contestuale delle Sezioni DANNI AI BENI e/o RESPONSABILITA' CIVILE.



del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione Sinistri. La Prestazione opera fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa. La Società non garantisce la completa e congrua ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati e Programmi.

Art. 9.1.3 – Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica.

La presente garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato.³³

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 9.1.4 - Violazione riservatezza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell'espletamento dell'attività assicurata ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La presente garanzia opera a condizione che la violazione e la divulgazione di tali Dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo. L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati nello stesso periodo.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.

Si intendono esclusi tutti i danni risarciti o risarcibili a termini della Sezione Responsabilità civile.

Art. 9.1.5 - Costi di notifica e monitoraggio

La Società, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 9.1.4 - Violazione riservatezza,

33 La garanzia mi copre anche per recensioni negative su portali web?

No, la garanzia non opera per recensioni personali con contenuti lesivi della reputazione. Affinché la garanzia PROTEZIONE DIGITALE intervenga il presupposto necessario è che vi sia una sottrazione non autorizzata di informazioni da parte di terzi che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Sistema Informatico o nella pagina web dell'Assicurato.



rimborsa i costi e le spese ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati dall'Assicurato per:

- a) informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le autorità di settore, della violazione o perdita di Dati, anche personali;
- b) servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati, anche personali, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 9.1.6 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- b) condotte dolose di prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- j) utilizzo di servizi di cloud computing;
- k) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- l) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying.)

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- m) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- n) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- o) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- p) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- q) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- r) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

Art. 9.1.7 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini delle garanzie di R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente "more uxorio", i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 9.1.8 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 9.1.1 – Assistenza Malware (virus informatici) e 9.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi, la Società:

- non si assume responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Come assicura

Art. 9.1.9 - Condizioni di operatività delle garanzie

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 9.1.1 – Assistenza Malware (virus informatici) e 9.1.2 – Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi, l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) le apparecchiature utilizzate dall'Assicurato siano esclusivamente Computer Notebook o Desktop. Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le Prestazioni di assistenza su apparecchiature quali a titolo esemplificativo e non limitativo tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.;
- b) il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Windows, OSX o Linux;
- c) l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- d) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antimalware in grado di rilevare la presenza di Malware e antivirus, che sia operante un Firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne.³⁴

Art. 9.1.10 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia di cui all'Art. 9.1.4 - Violazione riservatezza venga prestata per una pluralità di Assicurati, il relativo Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto Polizze di Assicurazione della responsabilità civile che comprendano il Rischio oggetto della presente Polizza, quest'ultimo – fermi restando i limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette Polizze.

Art. 9.1.11 – Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

34 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antimalware e antivirus ed il Firewall?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla Sezione PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verifichino in caso di inefficacia delle protezioni antimalware e antivirus e del Firewall che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.

9.2.TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 9.2.1 - Garanzia Base

La Società, nei casi previsti della presente Sezione, assicura la Tutela legale nei limiti indicati all'Art. 9.2.6 - Massimale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art.12.22 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 12.22- Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- d) le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- e) le Spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- f) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/99 n. 488 Art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- g) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- h) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- i) le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- j) le spese di domiciliazione necessarie, escluse ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- k) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.

Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12.1- Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 12.20 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Le garanzie sono operanti per i seguenti casi:

- 1) **Danni subiti:** sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento dei Danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
- 2) **Difesa penale colposa:** sostenere la difesa in procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto.

- 3) **Difesa penale dolosa:** sostenere la difesa in procedimenti penali per Delitti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in **materia fiscale ed amministrativa**, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società provvederà all'anticipo delle spese legali **fino ad un massimo di € 5.000,00** in attesa della definizione del giudizio.
- 4) **Inadempienze contrattuali per acquisto via web:** sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
- 5) **Controversie contrattuali** con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
- 6) **Controversie contrattuali** con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
- 7) **Controversie contrattuali** con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.

Art. 9.2.2 – Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 9.2.1 - Garanzia Base vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- a) per le società di persone: a tutela dei diritti dei soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei Familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori;
- b) per le società di capitale: a tutela dei diritti del legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori **ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;**
- c) per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Cosa NON assicura

Art. 9.2.3 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per le controversie con la Società.

Come assicura

Art. 9.2.4 – Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 12.19 – Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento. Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 9.2.5 - Validità territoriale

Nell'ipotesi di richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali da Fatti illeciti di terzi e di Procedimento penale, l'Assicurazione vale per i Casi assicurativi che insorgono in tutto il mondo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in Europa o negli Stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i Casi assicurativi che insorgono in tutto il mondo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 9.2.6 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

9. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
9.1 - Protezione danni	Art. 9.1.1- Assistenza Malware (virus informatici)	Fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa	
	Art. 9.1.2 - Ricostituzione Archivi, Dati e Programmi	Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa	
	Art. 9.1.3 - Lesione della reputazione	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 9.1.4- Violazione riservatezza	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 9.1.5- Costi di notifica e monitoraggio	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
9.2 - Tutela legale	Art. 9.2.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	

Cosa assicura

Art. 10.1 - Garanzia Base.³⁵

La Società corrisponde l'importo assicurato, dopo il superamento della Franchigia relativa indicata in Polizza, per ogni giorno in cui, durante il periodo di copertura, la Stazione meteorologica indicata in Polizza o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento, registra, tra le ore 00.00 e le ore 24.00, Precipitazioni piovose che abbiano complessivamente determinato accumuli superiori o uguali alla quantità di 5 mm.³⁶

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato della perdita netta accertata, conseguente a un evento occorso durante il periodo di copertura nel luogo ove è ubicata la Stazione meteorologica di riferimento indicata in Polizza utilizzata per la misurazione dei dati meteorologici o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, nel luogo ove è ubicata la Stazione meteorologica di backup indicata in Polizza. Si conviene che l'importo assicurato è forfettariamente stabilito nell'ammontare indicato in Polizza, che il Contraente dichiara corrispondere al danno giornaliero medio che egli può subire in conseguenza dell'evento assicurato.

La garanzia prevista dalla presente Sezione si intende operante dalle ore 24.00 del 31 Maggio alle ore 24.00 del 31 Agosto di ogni Anno e deve essere necessariamente sottoscritta nel periodo compreso tra il 1 Settembre e il 15 Maggio di ogni Anno.

Cosa NON assicura

Art. 10.2 - Esclusioni

La presente garanzia non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con:

- a) qualsiasi evento verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli indicati nell'Art. 10.1 – Garanzia Base ancorché sia registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento o, in caso di malfunzionamento di quest'ultima, dalla Stazione meteorologica di backup di riferimento;
- b) qualsiasi causa diversa o aggiuntiva rispetto all'evento assicurato;
- c) alterazioni o variazioni dell'Attività esercitata che non siano state comunicate alla Società.

35 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione SALVASTAGIONE?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie presenti nella Sezione SALVASTAGIONE è necessario l'acquisto contestuale della Sezione DANNI AI BENI.



36 Qual è il luogo di misurazione delle precipitazioni per stabilire se ho diritto o meno all'Indennizzo?

Il luogo di misurazione delle precipitazioni non coincide necessariamente con l'ubicazione dell'Esercizio commerciale. Occorre fare riferimento ad una Stazione meteorologica che sia in grado di registrare i dati utili alla verifica dell'evento: per questo motivo la Stazione meteorologica di rilevamento viene indicata espressamente in Polizza.



Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

10. SEZIONE SALVASTAGIONE			
Garanzie	Descrizione	Limiti /Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 10.1 – Garanzia Base	Precipitazioni piovose	Somma assicurata indicata in Polizza	Giorni indicati in Polizza

Cosa assicura**Art. 11.1 - Garanzia Base ³⁸**

L'Assicurazione è operante per:

a) Chiusura temporanea dell'Esercizio per interruzione dei servizi essenziali (acqua, gas ed elettricità)

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla chiusura temporanea dell'Esercizio commerciale assicurato per una durata superiore a 6 ore, resasi necessaria per interruzione improvvisa, imprevedibile e debitamente certificata di acqua, gas, elettricità per almeno 2 ore consecutive, sempreché la chiusura sia contestuale alla data dell'evento.

La garanzia è prestata anche nel caso in cui la suddetta interruzione non dipenda dal Fornitore dei servizi, purché si sia verificata una rottura accidentale di tubazioni, condotti o cavi elettrici.

La garanzia è convenuta in forma forfettaria per un importo pari a € 500,00 al giorno fino ad un massimo di 2 giorni, per Sinistro e Annualità assicurativa.

L'Indennizzo di € 500,00 si intende aumentato a € 1.000,00 nel caso in cui la chiusura temporanea si verifichi dalle ore 19.00 del Venerdì alle ore 24.00 della Domenica o in giorni festivi.

b) Chiusura temporanea dell'Esercizio per atto vandalico

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla chiusura temporanea dell'Esercizio commerciale assicurato per una durata superiore a 24 ore, resasi necessaria in seguito ad atto vandalico, sempreché la chiusura sia contestuale alla data dell'evento.

La garanzia è convenuta in forma forfettaria per un importo pari a € 500,00 al giorno fino ad un massimo di 2 giorni, per Sinistro e Annualità assicurativa.

L'Indennizzo di € 500,00 si intende aumentato a € 1.000,00 nel caso in cui la chiusura temporanea si verifichi dalle ore 19.00 del Venerdì alle ore 24.00 della Domenica o in giorni festivi.

c) Tassa occupazione suolo pubblico

La Società, in caso di chiusura dell'Esercizio commerciale assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni ai beni, rimborsa la tassa di occupazione del suolo pubblico pagata dall'Assicurato.

Il rimborso sarà effettuato in proporzione ai giorni di chiusura, fino ad un massimo di € 2.500,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa.

38 Posso acquistare solo alcune delle garanzie presenti nella Sezione?

No, la Sezione è pensata per andare a completare - in abbinamento alle garanzie presenti nelle Sezioni DANNI AI BENI, RESPONSABILITA' CIVILE e FURTO - una copertura assicurativa modellata sulle esigenze tipiche di chi opera nel settore della ristorazione. Viene riconosciuto ad esempio un Indennizzo in caso di chiusura dovuta a interruzione dei servizi essenziali di acqua, gas ed elettricità o ad un atto vandalico, oppure in caso di Furto di Attrezzature e Merci utilizzate durante i servizi di catering presso locali terzi, nonché il rimborso della tassa di occupazione del suolo pubblico se la chiusura è avvenuta a seguito di un Sinistro indennizzabile.

d) Mercì in refrigerazione su automezzi

La Società indennizza a parziale deroga dell'Art. 2.3 – Esclusioni lettera d) e dell'Art. 2.6.6 – Danni a Mercì in refrigerazione se resa operante, della Sezione Danni ai beni, i Danni materiali e diretti a Mercì in refrigerazione poste su automezzi causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della merce avariata fino a € 500,00.

e) Servizi di Catering

La garanzia R.C.T., a parziale deroga dell'Art. 3.3 - Esclusioni lettere o) - s) - t) - u) - x) Sezione Responsabilità civile, è estesa ai Rischi relativi a servizi di catering svolti presso terzi.

Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro un Anno dalla somministrazione.

Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria. Relativamente ai danni arrecati ai Locali ove si esegue il servizio e alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione, si intendono compresi anche i danni derivanti da Incendio.

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Sinistro anche nel caso in cui vi sia corresponsabilità di più Assicurati nella causazione del danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da obblighi dallo stesso assunti contrattualmente nei confronti del committente del servizio di catering, quando a causa di un guasto ai Macchinari e/o Attrezzature di proprietà o in locazione all'Assicurato stesso, non si possa materialmente procedere alla preparazione e alla somministrazione del cibo.

La garanzia è prestata a condizione che il guasto si sia verificato non oltre 24 ore prima del giorno in cui il servizio doveva essere erogato e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa.

L'Assicurazione opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.

f) Perdita di immagine a seguito di intossicazione alimentare

Qualora l'Assicurato abbia subito un danno all'immagine a seguito di intossicazione alimentare provocata da cibi somministrati e/o preparati, che abbia colpito contemporaneamente più clienti, la Società rimborsa le spese sostenute per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 5.000,00.

g) Chiusura temporanea dell'Esercizio per Furto

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in seguito alla chiusura temporanea dell'Esercizio commerciale assicurato per una durata superiore a 24 ore, resasi necessaria

in seguito a Furto o tentato Furto, sempreché la chiusura sia contestuale alla data dell'evento. La garanzia è convenuta in forma forfettaria per un importo pari a € 500,00 al giorno fino ad un massimo di 2 giorni, per Sinistro e Annualità assicurativa. L'Indennizzo di € 500,00 si intende aumentato a € 1.000,00 nel caso in cui la chiusura temporanea si verifichi dalle ore 19.00 del Venerdì alle ore 24.00 della Domenica o in giorni festivi.

h) Protezione Catering

La Società indennizza fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Annualità assicurativa, il Furto delle Attrezzature e delle Merci utilizzate o da utilizzare durante i servizi di Catering che si trovino temporaneamente presso locali di terzi nei quali ha avuto o avrà luogo il servizio.

Cosa NON Assicura

Art. 11.2 - Esclusioni

Relativamente alle garanzie di cui all'Art. 11.1 - Garanzia Base:

- lettere a), b), c), d) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 2.3 - Esclusioni della Sezione Danni ai beni, salvo quelle espressamente derogate;
- lettere e), f) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 3.3 - Esclusioni salvo quelle espressamente derogate e quanto disciplinato all'Art. 3.2 - Persone non considerate terzi della Sezione Responsabilità civile;
- lettere g), h) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 4.3 - Esclusioni della Sezione Furto.

Sintesi limiti/sottolimiti, Scoperti/Franchigie

11. SEZIONE BAR+RISTORANTI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 11.1 - Garanzia Base	Chiusura temporanea dell'Esercizio per interruzione dei servizi essenziali (acqua, gas ed elettricità)	€ 500,00 al giorno fino ad un massimo di 2 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa € 1.000,00 in caso di chiusura temporanea dalle ore 19.00 del Venerdì alle ore 24.00 della Domenica o in giorni festivi per Sinistro e per Annualità assicurativa.	
	Chiusura temporanea dell'Esercizio per atto vandalico	€ 500,00 al giorno fino ad un massimo di 2 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa € 1.000,00 in caso di chiusura temporanea dalle ore 19.00 del Venerdì alle ore 24.00 della Domenica o in giorni festivi per Sinistro e per Annualità assicurativa.	
	Tassa occupazione suolo pubblico	Rimborso in proporzione ai giorni di chiusura fino ad un massimo € 2.500,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa.	
	Merchi in refrigerazione su automezzi	€ 5.000,00 € 500,00 spese sostenute per lo smaltimento della merce avariata	€ 250,00
	Servizi di Catering	€ 500.000,00 per Sinistro Guasto ai Macchinari e/o Attrezzature di proprietà o in locazione verificatosi non oltre 24 ore prima del giorno in cui il servizio doveva essere erogato € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 500,00 per danni alle Cose

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 11.1 - Garanzia Base	Perdita di immagine a seguito di intossicazione alimentare	€ 5.000,00	
	Chiusura temporanea dell'Esercizio per Furto	€ 500,00 al giorno fino ad un massimo di 2 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa	
		€ 1.000,00 in caso di chiusura temporanea dalle ore 19.00 del Venerdì alle ore 24.00 della Domenica o in giorni festivi per Sinistro e per Annualità assicurativa	
Protezione Catering	€ 10.000,00 per il Furto delle Attrezzature e delle Merci per Annualità assicurativa		

Art.12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso²⁷;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo alle Sezioni **Responsabilità civile, Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 9.1.4 - Violazione riservatezza) e alle garanzie di Responsabilità civile della Sezione Bar + Ristoranti**, il Contraente o l'Assicurato deve astenersi dal riconoscimento di responsabilità e comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro,

27 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione **Tutela legale** il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione **Assistenza** e alla Sezione **Protezione digitale (limitatamente alle garanzie previste agli Artt. 9.1.1 – Assistenza Malware e 9.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi)**, il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 12.2 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri, distinti per Sezione.

Sezione Danni ai beni - Sezione Eventi catastrofali

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica il criterio di valutazione **Valore a nuovo** per:

- Fabbricato
- Rischio locativo
- Macchinari e Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Attrezzature e Arredamento
- Contenuto dell'abitazione
- Lastre
- Cose particolari

Si applica il criterio di valutazione **Valore allo stato d'uso** per:

- Mercì

Se prestato il **Valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il **Fabbricato/Rischio locativo** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento**,

Contenuto dell'abitazione è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

Per il Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 24 mesi, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per questi ultimi la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;

- c) per le **Lastre** si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di 1 Anno dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a **Valore allo stato d'uso**:

- per le **Merci** si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e delle Merci illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre:

- il 15% se la Polizza è indicizzata;
- il 5% se la Polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.

Sezione Furto - Sezione Bar + Ristoranti (limitatamente alla garanzia "Protezione Catering" - Art. 11.1. lettera h)

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per le **Merci**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Cose illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per **Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici, Attrezzature e Arredamento**, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di 1 Anno dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle Cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Sezione Fenomeno Elettrico ed Elettronica

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, la garanzia viene prestata in base al Valore a nuovo.

Pertanto, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo delle Apparecchiature e degli Impianti del Fabbricato con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia alla riparazione o al rimpiazzo delle Apparecchiature e degli Impianti del Fabbricato, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Sinistri relativi a più Sezioni

In caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Fenomeno Elettrico ed Elettronica.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (limitatamente alla Garanzia Supplementare "Danni a terzi da Incendio - Ricorso terzi" Art. 2.6.4) - RESPONSABILITA' CIVILE - PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 9.1.4 - Violazione riservatezza) - BAR + RISTORANTI (limitatamente alle garanzie di Responsabilità civile)

Art. 12.3 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limiti di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - FURTO - FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE - BAR + RISTORANTI

Art. 12.4 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

a) direttamente dalle Parti;

oppure, in difetto di accordo:

- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico per metà al Contraente e per metà alla Società.

Art.12.5 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 12.2 - Criterio di valutazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art.12.2.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 12.4 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.12.6 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

Art. 12.7 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Danni ai beni, Eventi catastrofali e Furto, fermo il disposto dell'Art. 12.6 - Pagamento dell'Indennizzo - e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 12.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro **sempreché** siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;
- € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 12.8 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 12.9 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);**
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 12.10 - Selling Price

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Merci già vendute e in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, **dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.** Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante **a condizione che:**

- a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata;
- c) le Merci danneggiate riguardino la vendita al dettaglio.

Art. 12.11 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o frau-

dolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 12.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12.13 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 12.14 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per la Sezione DANNI AI BENI

Art. 12.15 – Modalità di riparazione del danno ^{28 29}

Limitatamente alle garanzie prestate agli Artt. 2.6.2 - Fuoriuscita di liquidi lettere a) e d), 2.6.3 - Eventi atmosferici per i danni al Fabbricato con esclusione dei fotovoltaici nonché per l'Art. 2.6.7 - Lastre, l'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o la riparazione del danno:

- a) **Riparazione diretta:** l'Assicurato ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dalla Società per il tramite di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
- b) **Indennizzo ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall'Art. 10.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.

Art. 12.16 – Riparazione diretta ³⁰

Per usufruire del servizio di Riparazione diretta previsto all'Art. 12.15 lettera a) della presente Sezione, l'Assicurato dovrà manifestare la sua volontà in tal senso all'atto di stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro.

L'Assicurato, per avvalersi di uno degli artigiani facenti parte della rete convenzionata, dovrà contattare l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero chiamare il numero verde 800 331166 o il

28 Che vantaggio ho se scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alla Sezione DANNI AI BENI) – qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 5.000,00 € - ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che viene inviato un artigiano appartenente alla rete convenzionata;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, né per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento diretto in favore di quest'ultimo da parte della Società;
- al Sinistro non vengono applicati Scoperti o Franchigie eventualmente previsti per la tipologia di danno che ha subito.

29 Se un Incendio danneggia i miei Macchinari, interviene la Riparazione diretta?

No, la Riparazione diretta copre i danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti, danni dovuti a eventi atmosferici e danni a Lastre/cristalli. Per i Macchinari invece la garanzia Danni ai beni interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

30 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile sia al momento della conclusione del contratto che al momento della denuncia del Sinistro.

numero per l'estero +39 011 6523200.

L'artigiano dopo aver verificato il danno e fornito un preventivo all'Assicurato, eseguirà tutte le operazioni occorrenti alla riparazione fino ad un importo massimo di € 5.000,00.

Con tale modalità, la riparazione verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito il lavoro senza l'applicazione della Franchigia o Scoperto.

Qualora la Società non fosse in grado di garantire la riparazione del danno attraverso la rete convenzionata, il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato sarà effettuato comunque senza applicazione della Franchigia o Scoperto.

Se l'importo del danno indennizzabile risulti superiore a € 5.000,00, la Società provvederà alla liquidazione del Sinistro secondo la procedura dell'Indennizzo ordinario, con conseguente applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del servizio di Riparazione diretta, ogni diritto derivante all'Assicurato stesso dall'Assicurazione in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmente ceduto in favore dei soggetti che hanno effettuato la riparazione.

Il pagamento eseguito dalla Società in favore dei soggetti che hanno eseguito la riparazione in forza della presente cessione sarà pienamente liberatorio nei confronti dell'Assicurato.

Art. 12.17 - Pronta ripresa

Fermo quanto disposto dall'Art. 12.1 – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termine della Sezione Danni ai beni per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00 e fino ad un massimo di € 50.000,00, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e PER S.p.A. società con sede legale in Piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano Partita IVA 05705980968, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

Con tale modalità, la riparazione verrà indennizzata senza l'applicazione della Franchigia o Scoperto.

L'attività di PER S.p.A. si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) riparazioni e sostituzioni di beni danneggiati.

Nel corso dell'intervento, PER S.p.A. identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

I servizi di Pronta Ripresa possono essere attivati tramite Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l., utilizzando:

il numero verde 800 331166

il numero per l'estero +39 0116523200,

oppure

rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

Norme per le Sezioni

FURTO – BAR + RISTORANTI (limitatamente alla garanzia “PROTEZIONE CATERING” - Art. 11.1 lettera h)

Art. 12.18 - Recupero delle Cose rubate ³¹

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per le Sezioni

TUTELA LEGALE – PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE – Art. 9.2)

Relativamente alle Sezioni **Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale**, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale-garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 12.19 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al Risarcimento di Danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al Risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto.

31 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Si e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al Risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 12.1 – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 12.20 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 Anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 12.20 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 12.21 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 12.22 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 12.20 – Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 12.23 - Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta Assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta Assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 12.24 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 12.25 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.
La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutte le Prestazioni elencate nella Sezione assistenza

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL pas.areaassistenza@unipolsai.it**.

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta, comprese quelle relative all'installazione e al funzionamento del dispositivo elettronico e relativi accessori, è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.26 – Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni previste dall'Art. 8.1 – Garanzia Base e 8.4.1 - Assistenza Plus nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e a quelle recepite dalla segnalazione pervenuta dal dispositivo Unibox L@voro, se installato;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa;
- c) a fornire assistenza per il corretto funzionamento del dispositivo elettronico e dei relativi sensori e accessori.

Art. 12.27 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;
- l'attestazione di agibilità dei Locali sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 9.1.1 – Assistenza Malware e 9.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi)

Art. 12.28 – Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di Pronto Assistenza Servizi Società consortile a r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e garantirà l'intervento di assistenza tutti i giorni dell'anno dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL pas.areaassistenza@unipolsai.it**.

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.29 – Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società eroga le Prestazioni previste dall'Art. 9.1.1 – Assistenza Malware e 9.1.2 - Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.

Limitatamente alla garanzia **Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi (Art. 9.1.2)** il tecnico incaricato dalla Centrale Operativa provvederà al ritiro dell'apparecchiatura ed alla spedizione presso un laboratorio di assistenza per le attività di ricostruzione e ripristino. Successivamente, l'Assicurato verrà informato circa l'esito dell'attività e nello specifico se è stato o meno possibile ricostruire gli Archivi i Dati e i Programmi e circa le modalità di restituzione dell'apparecchiatura.

Art. 12.30 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale

- Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità;
 - e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- l'accesso ai Locali sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione **SALVASTAGIONE**

Art. 12.31 - Liquidazione del danno

La garanzia opera, come di seguito specificato, se il numero dei giorni nei quali si verifica l'evento assicurato eccede la Franchigia relativa indicata in Polizza.

Qualora nell'intero periodo di copertura:

- il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento è inferiore o uguale alla Franchigia relativa, nessun Indennizzo è dovuto;
- il numero complessivo dei giorni in cui si verifica l'evento è superiore alla Franchigia relativa, l'Indennizzo spetta integralmente a partire dal primo giorno.

L'Indennizzo sarà liquidato una sola volta in maniera complessiva sulla base del calcolo effettuato al termine del periodo di copertura. Nessuna liquidazione è prevista durante il periodo di copertura, anche nel caso in cui si sia già verificato il superamento della Franchigia di Polizza. In sede di liquidazione del danno la Società ha il diritto di verificare la corrispondenza dell'importo assicurato con la Perdita netta effettivamente subita dall'Assicurato. La Società si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la Perdita netta effettivamente accertata.

Art. 12.32 - Procedura per la valutazione del danno .³⁷

La Società è tenuta al pagamento dell'Indennizzo esclusivamente se l'evento è stato regolarmente

37 Cosa succede se per qualche problema tecnico i dati sulle precipitazioni non sono disponibili?

Qualora – per uno dei motivi indicati nelle Condizioni di Assicurazione – la Stazione meteorologica individuata in Polizza non riuscisse a fornire i dati, si farà riferimento alla Stazione meteorologica di backup più vicina all'Esercizio commerciale; se anche in questo caso permanesse l'irreperibilità dei dati, questi verranno recuperati dalla Stazione meteorologica concordata tra la Società e Assicurato.

registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento indicata in Polizza.

Nell'eventualità che i dati meteorologici inerenti all'evento non siano forniti dalla Stazione meteorologica suddetta a causa di:

- a) disfunzioni meccaniche, malfunzionamenti o calcoli errati;
- b) fornitura di dati imperfetti o incompleti;
- c) carenza dei requisiti e delle necessarie qualifiche;
- d) mancata misurazione dei valori oggettivi dei dati meteorologici ai sensi delle definizioni, termini e condizioni qui stabilite;

la registrazione è fornita dalla Stazione meteorologica di backup più vicina al luogo dove è ubicata l'Attività esercitata in grado di fornire un dettagliato resoconto meteorologico.

In caso di ulteriore irreperibilità dei dati, gli stessi vengono forniti dalla Stazione meteorologica che l'Assicurato e la Società si riserveranno di accordare.

Testo Articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato

dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui

ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto

e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del

valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della Somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal Fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un' incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

STATUTO DEI LAVORATORI (Legge 300/1970)

Art. 4 Impianti audiovisivi

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

3

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di

nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali co-obbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi

- mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
 - 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
 - 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
 - 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it